


COMUNE DI PONTOGLIO

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO DEL VERDE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 31.10.2000

INDICE

CAPITOLO PRIMO

Art. 1 Finalità del Regolamento Comunale del Verde

- 1.1 Fini e principi
- 1.2 Criteri di tutela e sviluppo

Art. 2 Ambiti di applicazione

Art. 3 Competenze, responsabilità, rilascio delle autorizzazioni.

- 3.1 Competenze
- 3.2 Responsabilità
- 3.3 Rilascio delle autorizzazioni per interventi sul verde privato

Art. 4 Categorie di aree a verde.

Art. 5 Normativa per le diverse categorie di aree a verde

- 5.1 Aree a verde privato (zone omogenee A-B-D)
- 5.2 Aree a verde pubblico (zone omogenee F1-F2)
 - 5.2.1 Alberato di nuovo impianto, stradali, parchi, aiuole, aree pubbliche (zone omogenee BV, BR2, CR, D, F1-F2)
- 5.3 Aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione.

Art. 6 Divieti

Art. 7 Eccezioni ed esenzioni

Art. 8 Interventi prescritti

Art. 9 Protezione degli alberi e dell'area in cantiere

Art. 10 Obblighi per le cure colturali del verde pubblico e privato.

- 10.1 Diserbo
- 10.2 Difesa fitosanitaria
- 10.3 Potatura degli alberi
- 10.4 Abbattimenti di alberi pubblici
- 10.5 Trapianti di alberi

Art. 11 Manufatti di corredo

CAPITOLO SECONDO

Art. 12 Norme d'uso del verde pubblico

- 12.1 Disposizioni generali
- 12.2 Finalità
- 12.3 Controllo e sorveglianza
- 12.4 Orari di fruizione
- 12.5 Veicoli ammessi
- 12.6 Manifestazioni
- 12.7 Attività commerciali ambulanti
- 12.8 Divieti
- 12.9 Acque
- 12.10 Disposizioni speciali
 - 12.10.a Colture
 - 12.10.b Gioco
 - 12.10.c Attività sportive
 - 12.10.d Spazi urbani
- 12.11 Disposizioni finali
- 12.12 Sanzioni

Art. 13 Indennità per lesioni alle alberature

Art. 14 Assegnazione ad associazioni, privati e volontari della gestione e/o tutela delle aree verdi pubbliche

- 14.1 Finalità
- 14.2 Individuazione degli interventi
- 14.3 Soggetti ammessi
- 14.4 Oggetto degli interventi
- 14.5 Concorso dell'Amministrazione Comunale
- 14.6 Oneri a carico del soggetto assegnatario
- 14.7 Modalità di assegnazione degli interventi
- 14.8 Durata della gestione
- 14.9 Controlli

Art. 15 orti urbani pubblici

- 15.1 Definizione
- 15.2 Assegnazione
- 15.3 Aveni diritto
- 15.5 Durata dell'assegnazione
- 15.6 Concessionario
- 15.7 Canone di concessione
- 15.8 Comitato di gestione
- 15.9 Obblighi del concessionario
- 15.10 Coltivazioni
- 15.11 Recinzioni
- 15.12 Capanni
- 15.13 Altre costruzioni
- 15.14 Divieti
- 15.15 Vigilanza
- 15.16 Revoca dell'assegnazione
- 15.17 Soppressione degli orti

Art. 16 Norme in deroga

ALLEGATI

Allegato A – Classificazione per classe di crescita delle alberature più usate.

Allegato B – Elenco delle specie autoctone e/o naturalizzate, nell'ambiente padano e urbano.

Allegato C – **Elenco delle essenze velenose per l'uomo.**

Allegato D – Requisiti di qualità per la progettazione del verde.

Allegato E – Norme tecniche per la manutenzione delle aree a verde.

Allegato F - Norme tecniche per l'impianto delle essenze arboree.

Allegato G - Determinazioni delle indennità per lesioni arrecate alle alberature.

Allegato H – Accordo di collaborazione tra imprese private e Amministrazione Comunale per la sistemazione e la conservazione di aree a verde pubblico.

Allegato I – Dichiarazione del proprietario da allegarsi alla richiesta di Concessione Edilizia.

Allegato L – Richiesta di autorizzazione per l'abbattimento di alberi sotto tutela in aree private.

Allegato M – Accordo di collaborazione tra gruppi volontari e Amministrazione Comunale per la sistemazione e la conservazione di aree a verde pubblico.

Allegato N – Convenzione per la cessione in uso di terreni comunali per coltivazioni orticole e floreali.

Glossario

Riferimenti legislativi

Figure

CAPITOLO PRIMO

Art. 1 FINALITA' E PRINCIPI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE.

1.1 Fini e principi.

Il presente Regolamento contiene le indicazioni per una corretta e razionale gestione e conservazione del patrimonio verde, presente sul territorio comunale e per quello di futura realizzazione.

I principi che costituiscono le basi del presente strumento normativo e di indirizzo si riconducono al riconoscimento del verde come elemento imprescindibile e qualificante dello sviluppo urbano, nonché essenziale per una sana e ottimale vita cittadina. La pianificazione dello sviluppo degli ambiti urbani dovrà tener conto in egual misura sia degli spazi costruiti sia degli spazi a verde; questi ultimi, in particolare, come gli ambiti naturali delle attività dei cittadini di tutte le fasce di età.

L'amministrazione Comunale riconosce alle aree verdi, generalmente comprese, un ruolo di primaria importanza per le molteplici funzioni che sono chiamate a svolgere: ricreativa, sportiva, educativa, di arredo urbano, produttiva agricola, di conservazione del territorio naturale, di valorizzazione paesistica e di inserimento ambientale delle infrastrutture viarie e industriali. Inoltre, agli individui vegetali che compongono il verde comunale, viene riconosciuta la valenza primariamente biologica e agronomica, ovvero, con ciclo biologico vitale che necessita di una gestione sia individuale, come gli alberi, sia come insieme, parchi, aree verdi naturalistiche ecc. Per una corretta gestione tecnica del Patrimonio verde gli aspetti architettonici dovranno essere compatibili con il soddisfacimento delle esigenze biologiche delle piante e delle peculiarità dell'ambiente in cui si andrà ad operare.

1.2 Criteri di tutela e sviluppo.

Ai fini di una pianificazione coordinata tutti gli interventi, riguardanti le nuove realizzazioni quanto le risistemazioni delle aree a verde pubblico già in essere, dovranno essere supportati da una progettazione e relazione tecnica sullo stato vegetazionale e pedologico elaborata da tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale richiederà il progetto del verde ed una relazione tecnica elaborata da professionista abilitato per quanto riguarda le opere di particolare impegno agro-forestale: viali alberati, giardini storici, parchi pubblici, aree di recupero ambientale, piani di lottizzazione residenziale ed artigianale-industriale.

Sul territorio comunale saranno sempre da preferire le essenze vegetali autoctone e/o naturalizzate nella realizzazione di ambienti e paesaggi tipici locali, mentre ai fini di verde e parchi urbani potranno essere impiegate anche essenze vegetali non locali in senso stretto, ma ambientate e naturalizzate, in quanto più resistenti ai fattori di stress urbano.

I progetti dovranno considerare gli aspetti specifici dell'area territoriale comunale in funzione delle nuove realizzazioni, in particolare:

- a) il patrimonio vegetale presente,
- b) le caratteristiche climatiche della zona,
- c) le caratteristiche chimico-fisiche del suolo e la sua capacità idrica,
- d) la destinazione d'uso nell'area,
- e) l'inserimento paesaggistico dell'area.

Art. 2 AMBITI DI APPLICAZIONE

Le prescrizioni del presente Regolamento si applicano a tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio verde del territorio comunale, sia pubblico che privato.

Le norme previste nel presente Regolamento sono parte integrante del Regolamento Edilizio comunale e di altre normative in materia eventualmente già in essere. Esse sostituiscono le Norme Tecniche Attuative per quanto concerne il verde pubblico e privato.

Esulano dall'ambito del presente Regolamento gli alberi o gruppi di alberi per i quali sono state stabilite particolari forme di protezione in base a norme previste da leggi più restrittive rispetto a quelle contenute nel presente documento (leggi nn 1497/39, Legge Regionale 9/77 e successive integrazioni, nonché D.L. 490 del 29/10/1999 "Testo unico delle disp. Legislative in materia di beni culturali ed ambientali").

Art. 3 COMPETENZE, RESPONSABILITA', RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

3.1 Competenze

Le attività connesse al verde pubblico sono affidate agli Uffici Comunali preposti quali:

- a) progettazione UTC. LL.PP.;
- b) realizzazione UTC. LL.PP.;
- c) manutenzione UTC. LL.PP. (per rispettive competenze)
- d) direttive e gestione. UTC. LL.PP. + Uff. Patrimonio.

Gruppi di cittadini, imprese, associazioni e imprese interessate potranno partecipare alla gestione di alcuni interventi in aree verdi pubbliche secondo quanto stabilito dell'articolo riguardante la disciplina delle adozioni e delle sponsorizzazioni che l'Amministrazione comunale adotta (di cui al successivo art. 14).

Le competenze sopradescritte potranno essere affidate anche a professionisti esterni con appositi mandati ed incarichi in ausilio, integrazione e collaborazione agli Uffici tecnici comunali. Al Corpo Forestale dello Stato sono riservate le competenze in merito agli interventi forestali e boschivi, L.R. 89/809 ed integrazioni e sul verde classificato come monumentale e storico dalla Sovrintendenza dei Beni Ambientali ed architettonici, inoltre possono intervenire su tematiche del verde privato nella misura delle competenze pubbliche e richieste di intervento specifico.

3.2 Responsabilità.

Il perseguimento dei fini sopra citati è di responsabilità delle proprietà, nonché le relative incombenze per autorizzazioni, permessi ed elaborati tecnici necessari a garantire la migliore gestione del verde cittadino.

Per i progetti relativi ad interventi di sistemazione sul verde pubblico elaborati sia dagli Uffici tecnici comunali che da professionisti esterni, valgono le norme di cui al precedente Art. 1.2.

Anche per le opere a verde pubblico progettate e realizzate dai privati nell'ambito di lottizzazioni valgono le norme di cui al precedente Art. 1.2 e l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato agli uffici preposti di cui all'Art. 3.1, che provvederanno ai necessari controlli sui documenti tecnici di progetto, sulla conformità dei materiali e sull'esecuzione delle opere.

3.3 Rilascio delle autorizzazioni per interventi sul verde privato.

Il rilascio delle autorizzazioni nonché la gestione delle richieste descritte nel presente Regolamento per gli interventi di cui ai successivi articoli, formulate secondo gli allegati del presente Regolamento, risulta di competenza del Dirigente o del Capo Settore dell'Ufficio Tecnico Comunale. La gestione e rilascio delle autorizzazioni sarà effettuato entro 20 giorni, unitamente alla D.I.A. (dichiarazione di inizio lavori) delle parti edili. Nel caso in cui si renda necessario il parere della Commissione Edilizia tali tempi verranno prorogati di altri 30 giorni.

Le autorizzazioni rilasciate sono valide per anni 1 (uno) a partire dalla data di notifica e devono essere tenute sempre a disposizione per eventuali controlli sul luogo di esecuzione dei lavori.

Per le situazioni ove esista incidenza sul Patrimonio pubblico, tali autorizzazioni sono subordinate al versamento di un deposito cauzionale per eventuali danni alle parti pubbliche stesse.

Le richieste di autorizzazione dovranno illustrare anche le prescrizioni tecniche proposte per l'esecuzione di scavi nei cantieri di lavoro di cui all'Art. 9.

Il richiedente dovrà allegare planimetria con rilievo completo in scala 1:100 o 1:200 delle piante nell'area interessata dall'intervento oltre a una striscia di almeno mt 10 oltre il limite dell'intervento evidenziando:

- a) essenze vegetali presenti,
- b) altezze degli alberi,
- c) circonferenza del tronco misurata a 1,0 mt da terra;
- d) ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro da eseguire.

Il richiedente dovrà quindi indicare il nominativo della ditta esecutrice dei lavori ed avvisare l'Ufficio comunale competente con almeno 5 gg di anticipo sull'inizio dei lavori.

La richiesta dovrà inoltre contenere la durata dell'intervento, le misure adottate a salvaguardia della vegetazione esistente e degli arredi, gli estremi di identificazione catastale.

Il richiedente dovrà infine impegnarsi a risarcire gli eventuali danni prodotti ovvero a sostituire gli esemplari danneggiati dagli Uffici competenti.

In caso di abbattimenti urgenti di alberi pericolanti (di cui al successivo Art. 5.1) per manifesta pericolosità a cose o persone, il proprietario è autorizzato all'intervento immediato presentando in sanatoria un'autodichiarazione corredata di fotografie e di una perizia fitosanitaria elaborata e sottoscritta da professionista abilitato che certifichi la necessità dell'abbattimento.

Trascorsi i termini di tempo senza comunicazioni in merito il richiedente potrà procedere senza nulla osta ai lavori di abbattimento.

Per gli esemplari sotto tutela che non hanno emesso foglie per un'intera annata vegetativa, l'autorizzazione dell'abbattimento sarà automaticamente rilasciata dall'Ufficio Comunale preposto al servizio previo accertamento del deperimento certificato da tecnico qualificato.

Anche l'abbattimento degli esemplari che non rientrano nelle categorie tutelate sopra citate prevede l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, che comunque risulterà sempre positiva purchè nella domanda il richiedente dichiari su modulo in carta semplice:

- a) ubicazione della pianta,
- b) tipo di essenza,
- c) circonferenza del tronco misurata a 1,0 mt da terra,
- d) altezza della pianta.

Le disposizioni di cui sopra sono valide anche per le realizzazioni di reti interrato (gas, energia elettrica, telefono, acqua, fognature, teleriscaldamento) proposte da Enti di Pubblica utilità ed andranno ottemperate anche dalle ditte che realizzeranno gli impianti citati.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su piante coltivate ai fini commerciali all'interno di aziende vivaistiche.

Art.4 CATEGORIE DI AREE A VERDE

Conformemente al P.R.G., le successive norme tecniche fanno riferimento alle seguenti categorie di aree verdi:

AREE A VERDE PRIVATO

1. nuclei o singoli edifici di formazione storica;
2. ambiti di recupero edilizio;
3. zone residenziali;
4. zone di trasformazione;
5. zone miste per l'attività artigianale;
6. zone produttive artigianali e industriali;
7. zone commerciali e direzionali;
8. zone agricole, verde connettivo w fasce boschive

AREE A VERDE PUBBLICO

1. istruzione: scuola materna, scuola elementare e scuola media inferiore;
2. servizi di interesse comunale;
3. verde ambientale e attrezzato, parchi, impianti ed attrezzature per lo sport, la ricreazione e lo spettacolo;
4. parcheggi;
5. verde stradale e fasce di rispetto stradale e cimiteriale.

6. Parco fluviale

Le aree agricole e di Parco fluviale sono normate dalle specifiche norme e leggi in vigore.

Art. 5 NORMATIVA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AREE A VERDE.

In tutte le aree verdi del territorio comunale, pubbliche e private, sono dichiarati protetti tutti gli alberi aventi circonferenza del tronco di centimetri 100, misurata ad un'altezza di centimetri 100 dal colletto (base) e comunque con altezza superiore a metri 12.

Sono sottoposte a particolare tutela tutte le piante classificate come "Piante monumentali", quelle aventi la circonferenza del tronco di centimetri 120, misurata a cm 100 dal colletto. Gli alberi con circonferenza del tronco compreso tra 100 e 120 cm sono classificate come pre-monumentali.

Vengono attribuite, ad ogni categoria di area a verde, le seguenti norme:

5.1 Aree a verde privato (tutte le zone omogenee A1, A2 – BR1, BR2, BS, BV – CR1, CR2 – DB1; DB2, DC DE)

1. In ambito di verde privato vengono disciplinati gli interventi sugli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a cm. 100 misurata a cm. 100 da terra e, comunque, con altezza superiore a metri 12.

Per questi l'abbattimento è vietato, salvo eccezioni che devono essere motivate dal proprietario per cause di gravi patologie, rischi di schianto e danni a cose o persone, giustificato tecnicamente da tecnico agrario, agronomo o forestale e quindi autorizzato dal dirigente o dal capo settore dei competenti uffici comunali.

Ad ogni abbattimento di alberi sotto tutela è fatto obbligo il reimpianto di sostituzione di specie arboree in qualità e numero simile a quelle asportate secondo gli standard in allegato A. Variazioni sul numero e tipologia sono ammesse secondo parere e discrezione dell'Ufficio tecnico comunale.

La misura di tutela viene aumentata a cm 200 per gli esemplari di *Populus nigra*. Per *Acer japonicum*, *Lagerstroemia indica* e *Crataegus* spp. La misura di valorizzazione e tutela scende a cm. 50.

Tutti gli interventi su alberature protette sono soggetti ad autorizzazione descritta nel precedente articolo Art. 3.

Sono esclusi dai vincoli di tutela di cui sopra gli esemplari di *Planatus* spp. Con manifesta infestazione da *Ceratocystis fimbriata* (come da D.M. (Pandolfi) N° 412 del 03/09/1987 e succ. mod. del D.M. del 17/04/98).

2. Le aree verdi private oggetto di lottizzazione residenziale e produttiva devono presentare in sede di Concessione edilizia, unitamente al progetto definitivo, anche il progetto del verde.

Tutti gli interventi progettuali che prevedono delle superfici con standard di aree verdi devono presentare un progetto dell'intervento con relazione tecnica e descrizione delle finalità.

In tali progetti si dovrà valutare come primaria la funzione del verde, come collegamento ed inserimento ambientale delle strutture nel contesto del paesaggio e del territorio comunale circostante; dovranno essere attentamente valutate anche altre funzioni di pubblica utilità come, barriere protettive dei pedoni, verde di mascheramento, barriere fonoassorbenti ecc.

5.2 Aree a verde pubblico (zone omogenee F1, F2, F3)

Nella realizzazione dei parchi e dei giardini sarà da evitare, per quanto possibile, il passaggio nel sottosuolo con reti di servizio tecnologico, fatta eccezione per i servizi utili al giardino o al parco stesso.

Negli elaborati di progetto dovrà essere incluso un quadro economico delle operazioni ordinarie annuali di gestione.

Nelle nuove realizzazioni gli esemplari arborei dovranno godere di una superficie minima di terreno priva di coperture al piede dell'albero di almeno 10 mq.

La norma del precedente comma non si applica ad alberature collocate in aree pavimentate con cubetti di porfido su sabbia.

L'abbattimento degli esemplari che non rientrano nelle categorie tutelate sopra citate sarà valutato caso per caso dall'Ufficio comunale competente.

Per il reimpianto degli esemplari abbattuti. Sarà discrezione dell'Ufficio comunale competente l'eventuale reimpianto di sostituzione.

Risulta parte integrante di questo articolo il successivo Art. 10.5.

5.2.1 Alberate di nuovo impianto, stradali, parchi, aiuole, aree pubbliche (zone omogenee BV, BR1, BR2, CR1, CR2, DB1, DB2, DC, DE, e F1, F2, F3)

La messa a dimora di piante arboree su suolo pubblico è soggetta a presentazione di piano o progetto di piantagione redatto da tecnico competente, in linea con programmazione e le finalità dell'Amministrazione comunale di sviluppo e gestione del verde.

Le alberature obbligatorie dovranno essere eseguite con alberi d'alto fusto e le zone sotto citate dovranno rispettare le quantità minime di seguito descritte:

1. aree a verde pubblico a servizio della residenza e delle attività produttive (F1.1 . F2.1): 1 albero ogni mq. 30;
2. servizi pubblici (F1.3 – F1.4 – F1.5) 1 albero ogni 40 mq. di area libera;
3. parcheggi pubblici o privati di uso pubblico (F1 – F2.2): 1 albero ogni 60 mq.;
4. aree a verde privato (BV) e/o aree libere a servizio della residenza (BR2- CR): 1 albero ogni 50 mq. di area libera;
5. aree a destinazione produttiva (DB-DC-D): 1 albero ogni 80 mq. di area libera; se adiacenti a zone residenziali è, comunque, obbligatorio porre, a confine con queste, un doppio filare di alberi a fogliame fitto di cui uno di altezza iniziale metri 6.0; per la realizzazione del doppio filare sono utilizzabili le superfici degli standard previsti.
6. aree a destinazione terziaria: 1 albero ogni 50 mq. di superficie libera;
7. distributori di benzina: 1 albero ogni 30 mq. di superficie libera e siepe di perimetrazione (escluso il fronte stradale);
8. alberature stradali obbligatorie ove indicato in azionamento e secondo le distanze sotto riportate.

Nelle nuove realizzazioni di piantagioni lungo le strade o in marciapiede urbano si dovranno prevedere le seguenti minime superfici di terreno libero al piede degli alberi:

1. mq 1 per alberi a crescita contenuta (all. **A**)
2. mq 4 per alberi a crescita media (all. **A**)
3. Mq 8 per alberi a crescita elevata (all. **A**)

Le lastre forate di calcestruzzo si considerano convenzionalmente equivalenti a ½ della superficie libera.

La norma del precedente comma non si applica ad alberature in aree pavimentate con cubetti di porfido su sabbia.

La larghezza minima tra i cordoli nelle aiuole stradali deve essere la seguente:

1. m 1,0 per alberi a crescita contenuta (all. **A**)
2. m 1,5 per alberi a crescita media (all. **A**)
3. m 2,0 per alberi a crescita elevata (all. **A**)

I servizi tecnologici interrati di nuova costruzione dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m 2,00 dall'asse del filare.

In caso di comprovata e documentata impossibilità tecnica di rispettare le misure di cui ai commi precedenti, le stesse potranno essere derogate con provvedimento motivato.

La distanza è misurata dal bordo più vicino della condotta alla mezzzeria del filare.

Nel caso in cui le condotte attraversino perpendicolarmente il filare, o per scavi straordinari, a distanze inferiori a quelle indicate, gli alberi sulle cui radici si è intervenuti con lo scavo dovranno essere obbligatoriamente:

1. potati secondo la direzione di un tecnico qualificato;
2. certificati da apposita perizia di stabilità redatta sempre da tecnico qualificato.

Tutti gli oneri economici di cui sopra restano a carico della ditta esecutrice degli scavi.

Nei progetti di alberate stradali, i sestri d'impianto, dovranno rispettare le seguenti misure:

1. tra gli alberi (sulla stessa fila):
 - minimo m 4.0 per alberi a crescita contenuta (all. **A**);
 - minimo m 8,0 per alberi a media(all. **A**);

- minimo m 10,0 per alberi a crescita elevata (all. **A**);
2. dal profilo esterno del cordolo stradale:
 - minimo m 0,5 per alberi a crescita contenuta (all. **A**)
 - minimo m 1,5 per alberi a crescita media e elevata impalcati a m 4,0 da terra (all. **A**)
 3. dagli edifici e dalla recinzioni:
 - minimo m 2 per alberi a crescita contenuta (all. **A**)
 - minimo m 3 per alberi a crescita media (all. **A**)
 - minimo m 4 per alberi a crescita elevata (all. **A**)

In tutte le aree pubbliche e private ad uso pubblico gli alberi dovranno essere messi a dimora con un franco di suolo agrario sottostante di altezza minima di cm. 120 per piante a piccolo e medio sviluppo e di cm. 180 per piante a grande sviluppo (tab. all. **A**), sia in alberature in filare, piazze, parcheggi ed altri casi di nuovo impianto, tale norma vale anche per impianti artificiali e pensili.

Nella scelta delle alberature di verde pubblico dovranno essere rispettati i seguenti requisiti minimi dei parametri qualitativi e quantitativi delle specie arboree:

1. alberature in strade comunali, quartieri residenziali con circolazione locale, parchi, aiuole, parcheggi e piazze: altezza degli alberi mt. 4,00, circonferenza minima del tronco cm. 18-20 ed impalcatura dei rami a cm. 180 dalla base;
2. alberature in strade provinciali, statali, aree industriali ed aventi traffico pesante: altezza degli alberi mt 6,00, circonferenza minima del tronco cm. 30-35 ed impalcatura dei rami a cm. 350 dalla base.

Sono vietati gli impianti spontanei di alberi, seppure di piccola taglia (esempio: alberi di Natale), su suolo pubblico senza autorizzazione, sia da parte di singoli cittadini che di associazioni.

In caso di piantagione sotto gli elettrodotti di proprietà di terzi dovranno essere rispettate le distanze stabilite dalle norme in materia e dai concessionari dei servizi pubblici.

L'installazione di impianti elettrici e telefonici ed altre reti dovrà essere effettuata ad una distanza di rispetto equivalente allo sviluppo delle piante a maturità, comunque non inferiore a mt. 5 dal tronco, e si dovranno rispettare le piante già esistenti.

Per rialberature di viali già alberati fuori dagli standard citati non sarà ammesso il reimpianto con essenze della medesima specie o classe di crescita, salvo totale risanamento e sostituzione del suolo agrario fino a cm. 150 di profondità.

Parte integrante del presente Regolamento è il D.P.R. 16/12/1992, n° 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" nella parte riguardante la distanza minima dal confine stradale delle alberate (art. 17, 18, 29), mai inferiore a metri 6 in ambito extra urbano; alberi e siepi pubbliche e private non devono chiudere la visuale di manovra in incroci e curve.

Distanze e altezze dai confini

La piantagione di alberi e siepi deve rispettare le seguenti distanze:

1. per gli alberi di alto fusto: metri 3 dalla linea di confine;
2. per gli alberi di non alto fusto che non superano i tre metri di altezza: metri 2 dal confine;
3. per le siepi di arbusti e rampicanti e che non superano l'altezza di metri 2,50: centimetri 50 dal confine;
4. per siepi di alto fusto che superano metri 2,50 di altezza: metri 2 dal confine.

Proprietà sia pubbliche che private in vicinanza di incroci e strade che richiedono con visuale di sicurezza sulla strada si dovranno rispettare le altezze di metri 1 di altezza per le siepi o altre altezze prescritte per la sicurezza stradale da parte dei V.V.U.U. o dall'Ufficio tecnico comunale.

5.3 Aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione

La sistemazione di queste aree dovrà essere effettuata nel rispetto prioritario dei seguenti aspetti:

1. ambientali;
2. ecologici;
3. botanici;
4. agro-forestali;

Il recupero dovrà essere supportato da un progetto e da una relazione agronomica e, dove necessario, anche faunistica ed ittica.

Non è mai permessa la piantagione di specie esotiche non sperimentate e di conifere.

Per l'abbattimento e il reimpianto degli alberi vale quanto riportato al precedente Art. 5.1

5.4 Aree verdi "tipiche" del territorio di Pontoglio: le rogge

Le rogge che attraversano il territorio comunale di Pontoglio sono considerate un patrimonio storico, agricolo e ambientale locale, appartenente alla lunga e operosa tradizione agricola della valle del fiume Oglio, degne quindi di essere tutelate e conservate nelle migliori condizioni. La loro tutela dovrà essere coerente con le funzioni di irrigazione che le hanno generate e di condotte d'acqua che le necessità dei tempi suggeriranno, valutandone l'ottimale inserimento paesaggistico ambientale. I materiali a vista impiegati per gli interventi di sistemazione e di mantenimento dell'efficienza agricola dovranno essere naturali, di ingegneria naturalistica o artificiali ricondotti ad aspetto naturale. Costituiscono parte integrante delle rogge e soggette di tutela le aree verdi adiacenti, fino ad una distanza minima di metri 3 dal profilo del bordo della singola roggia.

Ogni intervento di taglio, potatura ed intervento sulle sponde e rive delle rogge è soggetto ad autorizzazione; ogni richiesta di intervento dovrà riportare le motivazioni e la descrizione degli interventi che si intendono eseguire. Ristrutturazioni dei canali e degli argini o opere strutturali connesse dovranno prevedere sempre anche la sistemazione delle aree verdi adiacenti, presentando un progetto specifico per le aree verdi ed un programma di sistemazione.

Sono vietati i tagli a raso delle ceppaie; nel piano di taglio dovranno essere lasciati i polloni (almeno uno) di maggiori dimensioni. Il taglio a raso può essere consentito su una quota parte, ma non in continuo, delle ceppaie della ripa; massimo il 30% per anno. Sono altresì vietate le capitozzature di alberi di ripa. I tagli dovranno essere di diradamento e formazione (sia per ceppaie che per alto fusto) delle nuove alberate di ripa con chioma ben distinta. Dovranno essere conservate le ceppaie delle alberature esistenti e, dove autorizzate all'espianto per impossibilità di rivegetare, dovranno essere sostituite con nuove alberature di qualità e dimensione come in tab. A1 e A2. Nel caso di schianti di alberi di ripa per cedimento degli argini o per ricostruzione degli stessi, la ripiantumazione dovrà essere effettuata a carico del proprietario o Ente gestore della roggia.

Art. 6 DIVIETI

E' fatto divieto di:

1. abbattere gli alberi posti sotto tutela del presente Regolamento, senza autorizzazione comunale;
2. effettuare capitozzature (taglio netto del tronco sotto la chioma) su tutto il verde pubblico e privato per le piante protette, eccezion fatta per situazioni particolari (piante in forma obbligata compatta) purchè supportate da una relazione agronomica, nonché modificare in modo consistente la chioma degli alberi; la chioma deve risultare di almeno un terzo rispetto alla lunghezza del tronco.
3. effettuare scavi entro m 3 dal tronco senza autorizzazioni e salvo eccezioni di cui all'Art. 7;
4. riversare al piede degli alberi Sali, oli, prodotti acidi, alcalini, comunque tossici per le piante;
5. danneggiare gli alberi in ogni modo, con atti vandalici, con legacci, chiodi o altri materiali.
6. Per la stima dei danni si rimanda llo specifico allegato "G".
7. Per le sanzioni si rimanda all'Art. 12.

Art. 7 ECCEZIONI ED ESENZIONI

Le eccezioni e le esenzioni ai divieti di cui all'Art. 6 saranno autorizzate come definito all'Art. 3.3 sentiti i pareri degli Uffici competenti fatti salvi i casi sotto elencati:

1. il proprietario sia obbligato, in ottemperanza alle disposizioni di Legge, a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi;
2. l'esemplare arboreo possa costituire immediato pericolo, non altrimenti eliminabile, per persone o cose;
3. l'albero sia certificato come irrimediabilmente affetto da patologie croniche o non risanabile;
4. il proprietario accompagni la richiesta di esenzione ad un progetto di ristrutturazione ambientale già approvato nelle sedi competenti.

In caso di Concessioni edilizie, il progetto dovrà tenere conto della vegetazione arborea esistente.

Solo nei casi di assoluta necessità, determinata da pericoli imminenti, l'abbattimento di alberi potrà essere immediato ed anticipare l'autorizzazione.

Il proprietario sarà comunque obbligato a documentare in sanatoria gli atti compiuti come riportato nell'Art. 3.3 (Rilascio delle autorizzazioni sul verde privato).

Non sono soggetti a vincoli ed autorizzazioni gli interventi sulle specie ornamentali coltivate a fini commerciali all'interno di aziende vivaistiche e su coltivazioni industriali come i pioppeti.

Art. 8 INTERVENTI PRESCRITTI

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'obbligo di interventi per la cura, conservazione, manutenzione e difesa di alberi privati particolarmente significativi e degni di tutela.

Ciò si verificherà soprattutto in caso di cantieri con scavi vicini agli alberi da proteggere.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori di cui all'Art. 6, in prossimità di esemplari di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche.

Gli uffici comunali competenti verificheranno con opportuni sopralluoghi il rispetto e l'adempimento delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni.

In particolare gli alberi vincolati ai sensi della Legge 1497/39, l'Amministrazione Comunale potrà concorrere con il privato alla cura e alla manutenzione attraverso interventi specifici ed eseguiti con personale idoneo.

I lavori in edilizia e quelli sulle reti tecnologiche e viarie dovranno prevedere il rilievo della vegetazione esistente mediante apposite planimetrie in scala e relativa documentazione fotografica (rif. Artt. 3.3-9).

Art. 9 PROTEZIONE DEGLI ALBERI E DELL'AREA IN CANTIERE

Nei suoli pubblici, nelle aree a verde pubblico e per le piante protette pubbliche e private è obbligatoria la protezione degli alberi e dell'area nei cantieri, al fine di impedire i seguenti danneggiamenti fisici e chimici:

1. costipamento del terreno;
2. inquinamento del terreno con sali, oli, etc;
3. scortecciature, fratture, traumi al fusto (branche e tronco);
4. danni alle radici per scavi;
5. ogni genere di danno biologico;

Gli esemplari e l'area da proteggere andranno delimitati con recinzioni realizzate con fettucce di plastica o reti alte almeno 1,80 m.

Dovrà essere impedito ai mezzi del cantiere l'accesso entro un raggio di m2 dal tronco delle piante, aumentato a 3 per le piante monumentali.

Qualora non sia possibile per problemi di reale insufficienza di spazio mettere in pratica quanto sopra riportato, gli alberi dovranno essere protetti con un'incamiciatura di tavole di legno alte almeno 2 m, disposta contro il tronco o fasciatura con ruote di pneumatici o altri sistemi di protezione approvati dall'UTC.

Le tavole non dovranno essere fissate al tronco con chiodi.

La base degli alberi dovrà essere protetta per un raggio minimo di metri 2,5 con pavimentazione in tavolate di legno su letto di sabbia di almeno cm 5.

Dovrà in ogni caso essere mantenuto libero l'accesso alle piante e all'area per le eventuali opere di manutenzione (irrigazioni, concimazioni, trattamenti antiparassitari, etc.)

Risulta anche vietato l'uso degli alberi per il fissaggio di cavi, transenne o ripari di qualsiasi natura.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere dovranno essere realizzati ad una distanza minima di m 6 (sei) dalla chioma degli alberi e dei cespugli.

Nel caso risulti assolutamente necessario permettere il passaggio di mezzi pesanti (oltre 20 q.li) sulla superficie protetta, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione ed il passaggio avverrà su tavole lunghe almeno 3 m poste di traverso al senso di marcia, in modo continuo e sporgenti almeno 1,5 m per lato dalle ruote.

Nel caso in cui la fruibilità parziale o totale di un'area venga impedita dal cantiere per più di cinque giorni, si dovranno posizionare, da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, cartelli di avviso rivolti all'utenza.

Forma e contenuto del cartello dovranno essere approvati dall'Ufficio vigilanza urbana.

Gli scavi al piede degli alberi, per qualsiasi cantiere, dovranno rispettare queste distanze minime:

circonferenza fusto misurata a 1,0 mt da terra	raggio minimo area di rispetto
Inferiore a 100 cm	1,5 m
Tra 101 e 199 cm	2,0 m
Superiore a 200 cm	2,5 m

Nei casi di comprovata impossibilità ad attenersi a quanto sopra riportato, gli alberi interferenti gli scavi e su cui si è intervenuti con forti tagli alle radici andranno potati con tagli di riequilibrio certificati da agronomo o forestale che perizierà anche la forza di sostegno dell'esemplare ovvero il grado di rischio di schianto.

Solamente in casi estremi e solo dietro specifica autorizzazione degli uffici comunali competenti si potrà procedere all'abbattimento degli alberi.

In nessun caso è consentita la ricarica o l'asportazione di terra al piede delle piante.

Durante lo scavo gli apparati radicali non dovranno mai essere strappati, ma recisi con taglio netto.

La parete dello scavo dovrà essere coperta con tavole o teli ed il terreno dovrà essere periodicamente bagnato durante i lavori eseguiti nel periodo estivo.

Negli scavi non potranno essere lasciati detriti o materiali di scarto per la ricolmatura si dovrà utilizzare terreno di coltivo di buona qualità nello strato più superficiale di 50 cm e sabbione o comunque terra e sabbie negli strati sottostanti.

Tutto il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti ricco di pietre e ciottoli e quello derivante dalle superfici danneggiate dal transito di veicoli dovrà essere immediatamente allontanato dall'Impresa esecutrice dei lavori e specifiche tipologie di rifiuto (o comunque dove indicato dall'ufficio comunale competente).

Per l'installazione di manufatti prefabbricati (chioschi, casupole, etc...) si dovranno indicare gli ingombri in altezza e si dovrà verificare che tali manufatti non vadano a ledere chioma e radici degli alberi presenti.

Qualora vengano costruite murature ad una distanza inferiore a 2 m dal fusto dell'albero si dovranno predisporre fondamenta discontinue su plinti con distanza non inferiore a m 1,5 uno dall'altro.

Tutti i danni arrecati alle piante a seguito della inosservanza delle presenti norme verranno addebitate all'Impresa esecutrice dei lavori secondo le procedure estimative di cui all'allegato "G".

La responsabilità civile e penale per la caduta di alberi (anche con il concorso di eventi atmosferici) causata dagli scavi e dai lavori di cantiere in genere è a carico dell'Impresa esecutrice dei lavori stessi.

Al termine dei lavori l'area interessata dovrà essere riportata alle condizioni iniziali, salvo diverse prescrizioni autorizzate dagli Uffici comunali competenti.

La correttezza del ripristino sarà certificata dall'Ufficio comunale competente.

A garanzia di quanto sopra esposto, l'Impresa esecutrice dei lavori verserà un deposito cauzionale che verrà quantificato dall'Amministrazione Comunale in relazione al valore economico corrispondente all'eventuale onere che l'Amministrazione potrebbe sostenere per la rimessa in ripristino dei luoghi.

Tale garanzia non copre il danno economico subito in conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori.

Art. 10

OBBLIGHI PER LE CURE CULTURALI DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

10.1 Diserbi

Sono vietati i diserbi chimici su aree pubbliche non supportati da relazione agronomica specifica e/o effettuati da personale non patentato.

10.2 Difesa fitosanitaria

I trattamenti antiparassitari alle alberate pubbliche non potranno mai essere effettuati a calendario e qualsiasi irrorazione di fitofarmaci sulle piante dovrà essere supportata da una relazione agronomica che riconosca l'infestazione in atto e descriva tempi, modi, materiali e accorgimenti da seguire come da D.M. 18.7.1980 e Circolare Ministero della Sanità 19.7.1984 n° 55.

All'elenco delle avversità per le quali già sussistono obblighi di lotta fitoiatrica (D.M. 20/5/1926; D.M. 12/2/1938 per la processionaria del pino; D.M. 30/06/1952 per la tortrice; D.M. 3/9/1987, n°412 per il cancro colorato del platano) si aggiungono la lotta alla Graziosi dell'Olmo (agente Graphium ulmi) e al lepidottero Hyphantria cunea.

Sia sul verde pubblico che sul verde privato i trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti tra le ore 20,30 e le ore 7,30 salvo eccezioni autorizzate dall'UTC. Le ditte incaricate dei trattamenti fitosanitari sul verde pubblico sono tenute ad informare con apposita cartellonistica, almeno 24 ore prima, la cittadinanza delle vie interessate agli interventi. Anche i privati sono invitati a comunicare alle proprietà confinanti l'esecuzione di trattamenti fitosanitari su siepi ed alberature di confine.

10.3 Potatura degli alberi

Sono vietate sulle alberature pubbliche le capitozzature (taglio del tronco senza chioma) con le eccezioni di cui all'Art. 6 o che portino a modificare in modo consistente la chioma degli alberi, riducendola al di sotto di un terzo rispetto alla lunghezza del tronco.

Le potature dovranno essere effettuate esclusivamente durante il riposo vegetativo delle piante e pertanto da novembre a febbraio compresi, fatta eccezione per gli interventi di potatura verde di tarda primavera.

Il piano delle potature dovrà essere predisposto da un tecnico del settore che relazionerà su tempi, modi, costi e accorgimenti delle operazioni.

Il cantiere di potatura prenderà avvio con i tagli sulla pianta campione secondo le direttive impartite dal tecnico responsabile.

10.4 Abbattimenti di alberi pubblici

Gli abbattimenti di esemplari arborei sotto tutela, di cui al recedente Art. 5, possono trovare giustificazione nei seguenti motivi:

1. albero pericolante;
2. albero fonte di gravi patologie;
3. albero deperente e irrecuperabile;
4. albero ostacolo a lavori di pubblica utilità;
5. albero causa di danneggiamento a manufatti (edifici, condotte interrato, argini, canali storici etc.).

Per danni a strade o marciapiedi si dovrà valutare se il difetto è nella sistemazione della pavimentazione e si rende possibile l'attuazione di alternative di copertura dei marciapiedi e

stradale, o è dovuto all'effettivo ingombro del tronco dell'albero a danno della sicurezza della viabilità.

Nel caso di piante ancora in vita e rientranti nelle categorie di cui sopra ai punti a-b-c gli abbattimenti dovranno essere supportati da una perizia agronomica di carattere fitosanitario.

Per gli abbattimenti di cui ai punti d-e sarà sufficiente una relazione firmata da tecnico abilitato.

Nel caso di alberi che non abbiano fogliato per un'intera annata vegetativa e per i casi di cui ai punti d-e l'Ufficio comunale competente potrà procedere senza perizia agronomica.

10.5 Trapianti di alberi

Sono ammessi i trapianti con zollatura effettuata in tempo unico, quando consentito dal ciclo vegetativo e dalla stagione.

Per esemplari in sito da più di dieci anni il trapianto, la zollatura ed il trasferimento andranno predisposti da un tecnico del settore che relazionerà sui tempi, mezzi, metodi delle operazioni di trapianto e che certificherà quindi le operazioni di preparazione della zolla.

Art. 11 MANUFATTI DI CORREDO

Nel caso in cui si eseguano piantagioni in aree stradali adibite a posteggio o comunque in aree prossime al transito degli autoveicoli, sarà necessario proteggere il fusto delle alberature con gabbie metalliche o pali in legno trattato.

Nel caso di piantagioni pedologicamente innaturali o artificiali, quali le realizzazioni in vasca o in buche, con franco di radicazione inferiore a 120 cm o che drenaggio difficoltoso ecc., l'opera dovrà essere corredata da una relazione tecnico-agronomica illustrante gli accorgimenti operativi suggeriti.

CAPITOLO SECONDO

Art. 12

NORME D'USO DEL VERDE PUBBLICO

12.1 Disposizioni generali

La fruizione e l'uso degli spazi verdi pubblici sono disciplinati da:

1. disposizioni generali di Legge;
2. norme del presente articolo e delibere di applicazione dello stesso;
3. disposizioni degli Uffici Tecnici ed amministrativi competenti.

12.2 Finalità

Le norme qui enunciate hanno lo scopo di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde può assolvere nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il tranquillo godimento degli spazi verdi, salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare dal cattivo uso dello stesso.

12.3 Controllo e sorveglianza

Il controllo della fruizione delle aree verdi pubbliche è affidato, oltre alla Polizia Municipale, agli incaricati individuati dall'Amministrazione Comunale tra i funzionari ed i tecnici dei settori interessati.

Per gli spazi verdi a corredo di servizi pubblici il responsabile coincide con la persona preposta al servizio.

Per gli spazi in concessione il responsabile viene individuato dall'Ente concessionario con l'assenso del Comune concedente.

Per gli spazi privati a verde, aperti per convenzione all'uso pubblico, il controllo e la sorveglianza saranno regolati dalla convenzione stessa.

Il responsabile dovrà:

1. sorvegliare la corretta fruizione del verde accogliendo segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la manutenzione degli spazi stessi;

2. assicurare la corretta funzionalità nella gestione degli spazi verdi cui è preposto;
3. seguire l'attuazione dei programmi di conservazione del relativo patrimonio segnalando all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o modifica strutturale dello spazio verde.

12.4 Orari di fruizione

I parchi e i giardini, se recintati, sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono fruibili negli orari di apertura al pubblico delle stesse. Eventuali limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio saranno indicati in loco.

A tal proposito l'Amministrazione Comunale potrà nominare un custode, scelto anche tra le realtà del volontariato cittadino, per garantire il massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.

Il verde pubblico affidato in convenzione a Enti o Associazioni sarà accessibile secondo quanto previsto dalla concessione stessa.

12.5 Veicoli ammessi

Nei parchi, nei giardini ed in genere in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore.

Si fanno le seguenti eccezioni:

1. veicoli cui è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi;

- mezzi di soccorso;
 - mezzi di vigilanza di servizio;
 - mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
 - mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - mezzi per rifornimento dei punti fissi di vendita di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - mezzi destinati ad un parcheggio quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
 - mezzi destinati al carico /scarico merci, qualora vi siano abitazioni o attività produttive all'interno dell'area.
2. veicoli cui è consentito il transito e la sosta anche al di fuori di viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni, salvaguardando comunque l'integrità del manto erboso;
- motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap;
 - mezzi necessari per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti.

Biciclette, monopattini e altri mezzi non motorizzati possono invece circolare liberamente purchè a passo d'uomo ed esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi.

12.6 Manifestazioni

Lo svolgimento di manifestazioni sportive, spettacoli, l'installazione di strutture con finalità ludiche (es. giostre, tappeti elastici, etc.) e la localizzazione di fiere e sagre cittadine è consentito, esclusivamente, negli spazi individuati di volta in volta, previa autorizzazione e/o concessione e pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, su conforme parere degli uffici comunali competenti.

Oltre alle norme di cui all'Art. 9 segue che:

1. eventuali fuochi da cucina e forni dovranno essere posti al di fuori delle aree di proiezione della chioma degli alberi, dovranno essere opportunamente distanziati dalle piante in genere e mai a contatto diretto dei tappeti erbosi;
2. le piante non dovranno essere utilizzate per affissioni, sostegno, installazione di cavi o corpi illuminanti;

3. attorno alla pianta dovrà essere comunque lasciata interamente libera un'area di diametro non inferiore a 5 metri, per non danneggiare gli apparati radicali, salvo autorizzazioni concesse in deroga. Per evitare il costipamento del terreno entro tale area non dovranno essere installate strutture di alcun genere né potranno essere depositati materiali e attrezzature;
4. le strutture devono essere preferibilmente posizionate sulle aree pavimentate, ove esistono, salvaguardando comunque al possibilità di transito pedonale;
5. sulle aree prative le strutture devono essere completamente sopraelevate su piattaforme (alte almeno cm. 20-30 a seconda dell'estensione delle strutture). Tale prescrizione riguarda le installazioni, le relative vie di accesso e le eventuali platee per il pubblico, soprattutto nel caso di presenze che si protraggano nel tempo e ove non si disponga di spazi pavimentati idonei;
6. l'accesso dei mezzi di servizio alle varie strutture dovrà avvenire esclusivamente su terreno pavimentato;
7. la dislocazione dei servizi igienici provvisori dovrà essere strutturata in modo da non provocare danni permanenti alle aree prative;
8. per far fronte a danni eventualmente arrecati al patrimonio pubblico durante le manifestazioni (compreso il periodo di installazione e smantellamento delle strutture), il richiedente dovrà effettuare un adeguato deposito cauzionale la cui entità dovrà essere fissata dall' UTC. LL. PP.
9. il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata allo scopo di prevenire danni all'ambiente.
10. Il beneficiario dovrà ripristinare i tappeti erbosi danneggiati e comunque dovrà ripristinare integralmente le condizioni originarie dell'area occupata.
11. L'autorizzazione è inoltre subordinata al versamento di un'idonea cauzione determinata dall'Ufficio comunale competente secondo i criteri stabiliti dall'ultimo comma dell'Art. 9.

12.7 Attività commerciali ambulanti

Nei parchi e nei giardini non è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante all'aperto, salvo i casi di interesse dell'Amministrazione Comunale, previa autorizzazione al pagamento del suolo pubblico, esclusivamente negli spazi individuati, di volta in volta, dall'Amministrazione comunale su parere degli Uffici Comunali competenti.

Anche per questo tipo di attività valgono le norme di cui agli Artt. 9 e 12. 6.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata allo scopo di prevenire danni all'ambiente. L'autorizzazione è inoltre subordinata al versamento di un'idonea cauzione. Nell'esercizio di tali attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia, salvo autorizzazioni concesse in deroga. Gli esercenti dovranno obbligatoriamente ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

12.8 Divieti

In tutti gli ambiti a verde pubblico è vietato:

1. gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti;
2. imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi nonché altro uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
3. danneggiare le essenze arbustive ed arboree con atti vandalici ed in ogni modo, estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortina erbosa nonché scavare il terreno.

E' altresì vietato:

1. asportare la terra;
2. rimuovere e danneggiare i nidi e le tane di animali selvatici;
3. catturare e molestare gli animali selvatici, fatta eccezione per eventuali interventi di bonifica e di igiene;
4. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
5. permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire altro animale;

6. raccogliere fiori, frutti e danneggiare qualsiasi altra parte della vegetazione;
7. appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici non relativi alla stessa essenza;
8. versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi genere;
9. introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o alimentari quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati;
10. sostare per pic-nic al di fuori delle aree attrezzate;
11. campeggiare, pernottare o accendere fuochi;
12. soddisfare le naturali necessità fisiologiche umane al di fuori delle apposite strutture;
13. sostare con veicoli a motore fatta eccezione per le deroghe di cui all'Art. 12.5;
14. effettuare operazione di pulizia dei veicoli o parti di essi;
15. installare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni;

E' comunque vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente.

La raccolta o cattura di esemplari della vegetazione e della fauna a scopo scientifico e didattico nonché la raccolta di funghi o di frutti è consentita nei modi e nei limiti previsti dalla Legge in materia.

Ogni qualvolta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti fitosanitari dovranno essere chiusi ed interdetti al pubblico previo avviso.

In tutte le aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco e fatta eccezione per le necessità di intervento manutentivo.

In caso di inadempienze rilevate dalla Polizia Municipale i responsabili saranno perseguiti con ammenda come indicato al successivo capitolo sulle sanzioni.

Le attività organizzate all'interno degli spazi verdi non potranno svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalla normativa vigente e specifica in materia, alla quale si rimanda.

12.9 Acque

Nelle acque dei laghetti, stagni, canali, rogge, fontane e zone umide pubbliche sono vietate:

1. la balneazione, tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica, ed il pattinaggio su ghiaccio;
2. l'uso di natanti, tranne ove sia espressamente consentito con apposita segnaletica e con l'esclusione dei mezzi di servizio;
3. l'ostruzione e la deviazione delle acque;
4. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi natura, compresi gli erbicidi;
5. l'introduzione di nuove specie di animali acquatici.

È ammessa l'immissione di modellini miniaturizzati, tranne ove espressamente vietato con segnalazione in loco.

12.10 Disposizioni speciali

Le forme d'uso degli spazi verdi e le attività di seguito riportate si svolgono secondo le norme contenute nei successivi punti che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento:

1. colture;
2. gioco;
3. attività sportive;
4. spazi per cani;
5. attività ambulanti e di animazione.

12.10 a AREE VERDI SPECIALI

Nell'ambito delle aree verdi pubbliche sono individuati e delimitati gli spazi verdi particolarmente delicati (aiuole con annuali, bulbose ed erbacee perenni) nei quali è vietato l'accesso.

12.10 b GIOCO

Il gioco è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei dieci anni, è vietato l'accesso ai cani.

Il gioco dei frequentatori di età superiore i dieci anni potrà svolgersi esclusivamente negli appositi spazi.

Le attrezzature pubbliche esistenti dovranno essere utilizzate in conformità al loro uso.

12.10 c ATTIVITA' SPORTIVE

Tutte le attività sportive che possono disturbare il tranquillo godimento del verde da parte di chi sosta o passeggia ovvero che possono causare danni alla vegetazione dovranno svolgersi nell'ambito di spazi attrezzati.

Sarà cura del responsabile dello spazio verde individuare, ove possibile in ogni parco di medie e grosse dimensioni, almeno uno spazio per attività sportive di gruppo che verrà indicato con opportuna segnaletica.

L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili.

12.10 d SPAZI PER CANI

I cani devono essere tenuti al guinzaglio.

Nei parchi e nei giardini, ove possibile, potranno essere individuati, con appositi segnali, le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.

Ove non sia possibile identificare tali spazi, i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio e con museruola.

È comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e di altri animali.

Rimane comunque responsabilità dei conduttori, in qualsiasi area ed in qualsiasi fascia oraria, vigilare ed evitare comportamenti aggressivi e molesti dei cani nonché asportare gli escrementi degli animali loro affidati.

Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto di guinzaglio e museruola.

Su tutta l'area dei parchi e giardini è altresì vietato:

1. introdurre cani nei canali, corsi d'acqua e zone umide;
2. addestrare cani da caccia, difesa o guardia, così come previsto dalla vigente normativa;
3. abbandonare cani o altri animali.

È inoltre fatto obbligo al conduttore del cane di portare con sé apposita paletta per la rimozione delle deiezioni.

Gli obblighi previsti dal presente punto non si applicano ai conduttori e ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.

12.11 Disposizioni finali

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente articolo è affidata a:

1. Corpo di Polizia Municipale del Comune
2. Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria,
3. Figure previste dalla Legge in vigore (Legge 127/97, art. 17, comma 132.)

Il presente articolo integra o sostituisce le norme del Regolamento di Polizia Urbana e di altri Regolamenti Comunali con esso incompatibili.

Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente articolo e, successivamente, ogni due anni il Dipartimento LL.PP. e Patrimonio verificano l'applicazione e propongono le eventuali modifiche, anche in rapporto ad eventuali indicazioni pervenutegli da parte dei cittadini.

12.12 Sanzioni

Salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato, le violazioni delle disposizioni degli Art. 6 e 12.7 dettate dal presente Regolamento, sono punite con il risarcimento dei danni e con il pagamento di sanzioni pecuniarie specificate come segue:

1. Circolazione e sosta dei veicoli
 - Transito mezzi motorizzati su strade interne asfaltate o in terra battuta £ 50.000
 - Transito mezzi motorizzati su tappeto erboso £ 100.000
 - Sosta mezzi motorizzati su aree pavimentate £ 100.000
 - Sosta veicoli adibiti alla vendita di prodotti vari, senza autorizzazione £ 150.000

2. Manifestazioni
 - Attività sportive e spettacoli privi di autorizzazione £ 300.000

3. Danneggiamenti e rifiuti
 - Danni per atti vandalici o lesioni ad alberature ed arbusti min. £100.000 max £ 500.000
 - Danni per arredi ed attrezzature dello spazio verde (oltre al pagamento dei danni) £ 200.000
 - Abbandono rifiuti fuori dai cestini £ 20.000
 - Versamento sul suolo e nelle acque di sostanza inquinanti o nocive di qualsiasi genere £ min. 500.000 –max 3 10.000.000

4. Divieti vari
 - Rimozione o danneggiamento di nidi e tane £ 100.000
 - Danneggiamento essenze arboree ed arbustive (oltre al pagamento dei d) £ 100.000
 - Affissione cartelli ad alberi £ 100.000
 - Campeggio, pernottamento £ 100.000
 - Abbattimento di alberi protetti senza autorizzazione £ minimo 300.000 max £1.000.000
 - Occupazione non autorizzata di suolo pubblico £ 200.000
 - Asporto terra e cotica erbosa £ 100.000
 - Asportazione di fiori da alberi e arbusti £ 100.000
 - Calpestio tappeti erbosi in zone di divieto £ 100.000
 - Picnic ed accensione fuochi £ 100.000
 - Lavaggio veicoli £ 100.000
 - Uso non consentito di area pubblica o di attrezzature £ 100.000

5. Cani
 - Cani non tenuti a guinzaglio fuori dagli spazi e dagli orari consentiti £ 50.000
 - Mancato asporto degli escrementi £ 50.000

6. Ambulanti
 - Commercio non autorizzato £ 100.000

Art. 13

INDENNITA' PER LESIONI ALLE ALBERATURE

In caso di lesioni alle pubbliche alberature per manomissioni volontarie (scortecciature, tagli di radici, tagli di brache, etc.) o involontarie (urto meccanico, sinistro stradale, etc.) e comunque per qualsiasi inosservanza del presente Regolamento in aggiunta a quanto sanzionato dall' Art.

12, il responsabile delle lesioni di cui sopra sarà gravato di un indennizzo per danni determinato secondo le procedure estimate di cui all'allegato "G".

Il danno potrà essere indennizzato anche sotto forma di impegno al ripristino del patrimonio a verde danneggiato secondo quanto stabilito dagli Uffici Comunali competenti.

Il Dirigente o il Capo Settore dei componenti uffici comunali, in caso di violazione avvenuta durante interventi edilizi, potrà disporre la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica atta a stabilire il valore del danno provocato.

Coloro che, privi di autorizzazione, effettueranno interventi sugli alberi rientranti nel presente Regolamento, oltre alle sanzioni di cui all'allegato "G", saranno, altresì, vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensioni e specie, indicate dai competenti Uffici Comunali, pari al valore del danno arrecato agli alberi in questione.

Art. 14

ASSEGNAZIONE AD ASSOCIAZIONI, PRIVATI E VOLONTARI DELLA GESTIONE E TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

L'amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o associata, per la realizzazione, la gestione e la manutenzione degli spazi verdi.

Il lavoro volontario è organizzato e controllato secondo le seguenti modalità:

1. I piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il responsabile dell'area cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera;
2. Gli interventi pluriennali per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati;
3. Le nuove realizzazioni e la manutenzione devono costituire oggetto di convenzione l'Amministrazione Comunale e il proponente volontario.

14.1 Finalità

Il presente articolo, inserito nell'ambito delle partecipazioni previste dallo Statuto del Comune, vuole favorire e tutelare l'attività di figure private di volontari verso il rispetto e la protezione dell'ambiente urbano per fini di pubblico interesse.

14.2 Individuazione degli interventi

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere individuate aree verdi la cui progettazione, superficie e qualità dell'area, al grado di difficoltà e di economicità della forma di gestione prescelta al fine di rendere efficace l'azione intrapresa.

14.3 Soggetti ammessi

Possono accedere all'assegnazione i sotto elencati soggetti:

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte, ai sensi del 5° comma dell'Art. 4 della Legge Regionale 24.7.1993, n. 22, nel Registro Generale Regionale istituito ai sensi dell'Art. 6 della Legge n. 266/91;
2. Cittadini che dichiarano di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente Regolamento;
3. Associazioni e/o circoli, anche non riconosciuti formalmente;
4. Istituti scolastici o singole classi;
5. Singoli cittadini;
6. Imprese private.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione; tale richiesta dovrà contenere tutte le informazioni richieste.

Le domande di affidamento in gestione delle aree verdi dovranno prevedere che il richiedente specifichi:

1. Tipologia dell'associazione o dell'impresa, qualora in una delle forme sopra previste;
2. Numero delle persone coinvolte nell'intervento e indicazione del responsabile di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale;
3. Proposta di massima circa la progettazione, la realizzazione e la gestione o la cura dell'intervento;
4. Indicazione dei mezzi economici e strumentali disponibili e di quelli richiesti dall'Amministrazione per l'intervento.

14.4 Concorso dell'Amministrazione Comunale

Nei limiti e alle condizioni stabilite dalle Leggi e Regolamenti in vigore per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a garantire le risorse materiali occorrenti alla puntuale ed efficace realizzazione dei singoli interventi.

In particolare ai soggetti assegnatari potranno essere attribuiti, in funzione dello scopo da perseguire:

1. Uso agevolato di impianti e strutture comunali, di tutte o parte delle attrezzature necessarie alla gestione dell'intervento;
2. Coperture assicurative adeguate contro infortuni, rischi e responsabilità civile contro terzi per il personale impegnato nella realizzazione dell'intervento.

È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal personale addetto all'intervento.

L'Amministratore Comunale nel favorire l'attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione di volontari a tutela dell'ambiente urbano, promuoverà iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolte alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi.

Qualora l'Amministrazione Comunale organizzi un determinato corso di preparazione o di aggiornamento e ritenga che lo stesso sia essenziale per rendere possibile o maggiormente efficace la gestione di uno specifico intervento, potrà prevedere l'esclusione di personale volontario che non abbia partecipato ai suddetti corsi.

14.6 Oneri a carico del soggetto assegnatario

I soggetti assegnati dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dalla concessione.

Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento dovranno essere dall'Amministrazione Comunale e comunicata affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

In caso di preesistente o grave negligente del soggetto assegnatario o la mancata o intempestiva comunicazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento procurino un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere indennizzo nelle forme di Legge. La convenzione potrà prevedere particolari oneri a carico del soggetto assegnatario in relazione alla specificità dell'intervento assegnato.

In qualsiasi momento potrà essere variata o alterata la destinazione d'uso pubblico dell'area destinata a concessione.

14.7 Modalità di assegnazione degli interventi

L'Amministrazione Comunale, con apposito atto, assegnerà i singoli interventi programmati ai sensi dei precedenti commi, sulla base dell'istruttoria svolta dagli Uffici competenti.

Contestualmente all'atto di assegnazione sarà provato uno schema di convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato, nonché per individuare le forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale (tipo all. "H").

Gli Uffici competenti dovranno verificare, esaminando la documentazione prodotta dal richiedente, se quest'ultimo abbia i requisiti tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma dell'Amministrazione Comunale.

Qualora vi sia il concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:

1. Valutazione della proposta di massima contenente le modalità di gestione dell'intervento;
2. Struttura dell'associazione e personale coinvolto nell'iniziativa;
3. Iscrizione dell'associazione nell'albo specifico;
4. Esecuzione buona e regolare del medesimo intervento in precedenti occasioni;
5. Esecuzione buona e regolare di interventi similari precedenti;
6. Istituti scolastici o singole classi;
7. Partecipazione a corsi di qualificazione o di altri enti.

La verifica di cui sopra dovrà compiersi entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle richieste di assegnazione. L'Amministrazione delibererà nei 30 giorni successivi secondo quanto stabilito dalla Legge 10/8/1990, n. 241.

Gli Uffici competenti alla verifica, entro i 30 giorni successivi all'esecutività della delibera dovranno comunicare agli interessati l'eventuale non accoglimento della richiesta specificandone le motivazioni.

L'accordo per l'affidamento a privati avverrà tramite le seguenti linee guida:

1. Lo Sponsor effettua a proprie spese la sistemazione e manutenzione dell'area verde presa in carico;
2. Il Comune concede, gratuitamente nelle stessa area verde, appositi spazi per l'apposizione di cartelli che pubblicizzano l'intervento con conseguente beneficio d'immagine per lo Sponsor.

14.8 Controlli

Nella deliberazione di cui al comma 7, sarà individuato l'Ufficio Competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento.

La convenzione dovrà comunque prevedere le forme e le cadenze di tali controlli, che potranno comunque avvenire in misura inferiore di tre per ogni anno di durata della gestione. Per ogni controllo effettuato sarà redatta apposita relazione.

Qualora fossero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione, il responsabile del procedimento formulerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese entro 15 giorni dalla contestazione stessa.

Qualora in seguito ai controlli svolti sia accertata una delle situazioni riportate nel comma 6, il responsabile del procedimento, con adeguata relazione, chiederà all'Amministrazione Comunale di deliberare uno dei provvedimenti previsti nel medesimo paragrafo.

Art. 15 ORTI URBANI PUBBLICI

15.1 Definizione

Per orto urbano pubblico s'intende un appezzamento di terreno pubblico destinato alla sola produzione di fiori, frutti ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario.

15.2 Assegnazione

L'assegnazione degli orti è di competenza della Giunta Comunale la quale dispone con provvedimento a cadenza annuale, previa istruttoria da parte degli uffici che sono tenuti a richiedere e verificare la documentazione successivamente prevista ed a registrare le domande in ordine progressivo, tenendo aggiornata la graduatoria dei richiedenti e l'elenco degli assegnatari.

15.3 Aveni diritto

Hanno diritto all'assegnazione degli orti i cittadini con età inferiore a 60 anni purché pensionati e residenti.

Ai fini della stesura della graduatoria di prima assegnazione si seguono come criteri di preferenza quelli legati alla situazione complessiva familiare del richiedente in ordine all'entità del reddito, composizione, situazione e all'abbinamento dell'utilizzo dell'orto con altro richiedente.

15.4 Durata dell'assegnazione

L'assegnazione ha la durata di anni 2 (due), con possibilità di anticipata disdetta entro il 30 giugno di ogni anno e comunque entro sei mesi prima della scadenza dell'assegnazione. Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone anche se familiari. In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia o di disdetta da parte di un assegnatario, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti che trovasi in ognuna delle liste.

15.5 Concessionario

L'orto è assegnato in gestione al concessionario. In entrambi i casi, l'orto, non può essere ceduto né dato in affitto, ma deve essere coltivato direttamente e con continuità.

15.6 Canone di concessione

Il canone di concessione è confermato e modificato dalla Giunta Comunale. Per ogni anno il canone per ciascun orto è fissato in 50.000 lire. Da tale canone s'intendono esclusi i consumi (acqua, luce ed ogni eventuale consumo). Tale canone annuo deve essere versato al Comune tramite C.C. postale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il canone stesso.

Il mancato versamento del canone di cui sopra entri i 15 gg successivi, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione senza possibilità di appello.

15.7 Comitato di gestione

Gli assegnatari di ogni lotto di orti si riuniscono in assemblea ed eleggono due rappresentanti per ciascun lotto; i rappresentanti eletti, con un rappresentante dell'Amm. Comunale formano il comitato di gestione degli orti, cui compete di far rispettare la presente normativa, dirimere le controversie tra gli ortisti, occuparsi dell'ordinaria manutenzione, segnalare all'Amm. Comunale le esigenze di manutenzione straordinaria e di proporre la revoca delle assegnazioni ove gli assegnatari non rispettino gli obblighi ed i divieti stabiliti dal presente articolato.

Il comitato di gestione può indire concorsi fra gli assegnatari, organizzare corsi di aggiornamento ed attività promozionali. Solo i membri del comitato possono interloquire con gli uffici comunali per problemi di gestione.

15.8 Obblighi del concessionario

Il concessionario è obbligato a:

1. Curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto;
2. Non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia della propria parcella;
3. Contribuire alla manutenzione degli spazi comuni;
4. Vigilare sull'insieme degli orti segnalando agli organi competenti ogni eventuale anomalia;
5. Pagare il canone annuo stabilito dal Comune;
6. Sottoscrivere e rispettare la presente normativa.

15.9 Coltivazioni

E' consentita la coltivazione di qualsiasi tipo di fiori, frutta ed ortaggi con le seguenti limitazioni:

1. L'allevamento delle colture legnose è libero fino ad un'altezza massima di 3,00 m;
2. Le piante di cui sopra devono essere piantate ad almeno 3,00 m dagli orti confinanti ed almeno a 1,5 m da tutti gli altri lati.

15.10 Recinzioni

Le recinzioni dell'orto non devono superare l'altezza di 1,5 m e devono essere di tipo aperto a giorno.

15.11 Capanni

Nello spazio riservato all'orto è consentita soltanto la costruzione di un capanno di natura provvisoria (ai sensi della L.R 93/80 come strutture stagionali) per gli attrezzi le cui dimensioni non devono essere superiori a 1,5 x 1.5 x 2 m (altezza). Il Comune può riservarsi la facoltà di indicare un modello standard da inserire nell'orto. I capanni devono essere porti al almeno 2.5 m dai confini dell'orto e ad almeno 3,5 m dal centro di un eventuale fosso.

I capanni non possono essere usati per il pernottamento, non devono contenere elettrodomestici. I capanni sono soggetti ad autorizzazione comunale da parte dei concessionari, da ottenere secondo le modalità previste dagli uffici tecnici e dalle N.T. A. PRG.

15.12 Altre costruzioni

Eventuali pergole o serre non possono superare le dimensioni consentite per i capanni e devono rispettare le stesse distanze dai confini.

È vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi architettonici diversi da quelli espressamente descritto.

15.13 Divieti

E' inoltre vietato:

1. Affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
2. Allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
3. Tenere nell'orto depositi di materiali;
4. Commerciare a prodotti coltivati nell'orto;
5. Effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati del Comune;
6. Scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto: gli scarti ed i residui delle operazioni di coltivazioni devono essere conferiti presso il centro comunale di raccolta di e non possono essere posti nei sacchi dell'immondizia ordinaria;
7. Usare prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo e, in base al D.P.R. 223/88, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
8. Produrre rumori molesti;
9. Incendiare stoppi e rifiuti;
10. Installare bombole gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto pericoloso;
11. Usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi;
12. Occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi.

15.15 Vigilanza

La sorveglianza sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti evidenziati sopra sono a carico del comitato di gestione, della Polizia Urbana, degli Uff.

Comunali nonché delle figure previste dalla Legge in vigore (Legge 127/97, Art. 17 comma 132). Nel caso di installazione di un cancello d'ingresso, la copia delle chiavi deve essere depositata presso il comando di Polizia Urbana.

15.16 Revoca dell'assegnazione

Il Dirigente preposto, su indicazione del comitato di gestione degli orti, previa istruttori da parte degli Uff. Comunali, dichiara i casi di decadenza e procede alla revoca della assegnazioni, nei casi previsti dalla presente normativa, provvedendo contestualmente alle nuove assegnazioni.

Il provvedimento di revoca potrà essere assunto dopo che sia trascorso inutilmente un mese dall'inoltro di un formale invito al rispetto delle regole contenute nella presente normativa e alla rimozione delle cause di inadempienza.

15.17 Soppressione degli orti

Il contratto si estingue in casi di rinuncia del concessionario o di impedimenti gravi che determinino l'impossibilità di coltivazione dell'orto, in caso di inadempienza da parte del Concessionario di una o più disposizioni contenute nella presente normativa e nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di utilizzare l'area ortiva per finalità pubbliche diverse.

Nulla è dovuto al concessionario in caso di recesso unilaterale del Comune dal contratto o nei casi previsti dal vigente articolo.

L'area deve essere resa libera entro il termine di 30 gg dalla data di notifica della comunicazione inviata dall'amministrazione Comunale.

15.18 Norme transitorie

Per gli attuali assegnatari di orti urbani il periodo d'assegnazione è prorogato di tra anni a partire dalla data d'approvazione del presente Regolamento.

Art. 16 NORME IN DEROGA

L'attuale patrimonio arboreo, così come risulta dal censimento si intende sollevato dagli obblighi eventualmente risultanti dall'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento che risultassero in contrasto.

I nuovi impianti o sostituzioni di alberature, arbusti o siepi dovranno rispettare le norme di cui al presente Regolamento che prevalgono, in quanto maniera specifica, su altri Regolamenti Comunali. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alle disposizioni del Codice civile.

ALLEGATO A e B SONO TABELLE

ALLEGATO D

REQUISITI DI QUALITA' PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE (rif. Art. 3.1)

La validità di una nuova realizzazione o di un ripristino in un'area a verde dipendono dal valore del progetto, dalla qualità dell'esecuzione dei lavori e dal peggio della manutenzione dell'opera. Queste componenti vengono individuate nei seguenti elementi:

1. Competenza tecnica del progettista e del direttore lavori;
2. Completezza e sviluppo degli elaboratori del progetto;
3. Rispetto delle valutazioni d'impatto ambientale;
4. Capacità degli esecutori dei lavori;
5. Qualità dei materiali impiegati.

Ciascun di questi elementi deve rispondere ad una serie di requisiti fondamentali la cui verifica costituisce la condizione necessaria ma non sufficiente alla creazione di un'opera di qualità.

Competenze e requisiti del progettista:

Il progettista deve poter garantire capacità e preparazione professionale e deve attenersi, in fase progettuale, agli eventuali indirizzi tecnici vincolati contenuti nel CAPITOLATO SPECIALE D'APPARLO DI TIPO relativo al tipo d'opera e alle norme del REGOLAMENTO DEL VERDE VIGENTE.. In mancanza di Capitolato Comunale Speciale di Appalto si farà riferimento al Capitolato elaborato dall'Ente Fiera di Padova.

Il progetto dovrà essere elaborato secondo quanto previsto dalla norma vigente (Legge 11/2/1994 n° 109) e più precisamente, il progetto esecutivo dovrà essere così sviluppato:

1. Relazione illustrativa del progetto comprensiva della documentazione fotografica della condizioni ante-intervento e dei dettagli del progetto agronomico-pedologico relativi a :
 - a) Caratteristiche chimico-fisiche del terreno ed eventuali interventi di correzione;
 - b) Esposizione e giacitura;
 - c) Patrimonio vegetazionale presente da conservare e/o eliminare;
 - d) Valutazione dell'idoneità delle essenze scelte e dei posizionamenti;
 - e) Prospetto delle opere di manutenzione nel breve periodo (3 anni);
 - f) Prospetto dei piano d'assestamento nel medio periodo (10 anni) elaborata da tecnico qualificato o, per quelle opere che ritenesse necessario, ad insindacabile giudizio dell'Amm. Comunale, elaborata da professionista abilitato (agronomo o forestale).
2. piano della località (corografia 1:2.000);
3. planimetria esecutiva in scala adeguata;
4. sezioni (1:200);
5. profilo geognostico e assaggi;
6. disegni delle opere d'arte (1:100);
7. analisi dei prezzi;
8. stima dei lavori (compreso le somme per imprevisti, spese tecniche per progetto, allacciamenti, IVA);
9. capitolato speciale d'appalto

Tutti gli elaboratori dovranno riportare:

1. data in esecuzione;
2. indicazioni sul committente;
3. indicazioni sul progetto (titolo e località);
4. indicazioni sul progettista;
5. indicazioni sull'esecutore della relazione agro-pedologica con il relativo numero di iscrizione all'Albo Professionale.

Elementi di vincolo per il progettista:

qualsiasi proposta progettuale dovrà inserirsi con armonia nel paesaggio naturale circostante.

Il progettista dovrà considerare le esigenze ipogee (sviluppo, crescita e nutrizione delle radici) ed epigee delle piante (disponibilità di luce, volumetrie aeree di sviluppo della chioma ...).

Gli aspetti vegetali dovranno fondersi armonicamente con le altre componenti progettuali al fine di garantire al parco e al giardino come all'alberata stradale le maggiori possibilità di durata e fruibilità senza nulla togliere ai valori estetici della realizzazione.

ALLEGATO E

NORME TECNICHE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

La manutenzione del patrimonio verde pubblico si articola attraverso una serie di interventi che hanno il primario scopo di mantenere il decoro delle aree verdi salvaguardando le esigenze idriche, nutrizionali, podologiche e sanitarie del verde.

In relazione a ciò, a seguito, saranno riportate l'insieme di quelle operazioni necessarie ad ottenere tale scopo.

Gli interventi sono divisibili in due gruppi e più precisamente:

- interventi ordinari = insieme di interventi che vengono ripetuti annualmente (es. sfalcio manto erboso, tosatura siepi) e/o interventi facilmente preventivabili all'inizio dell'anno (potature a sperone su Lagerstroemia);
- interventi straordinari = insieme di interventi che non hanno una cadenza periodica ben precisa (es. potatura altro fusto) e/o interventi che sono legati all'andamento stagionale e quindi non preventivabili all'inizio dell'anno (es. trattamenti antiparassitari).

Le operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche vengono suddivise in:

MANUTENZIONE ORDINARIA

a) CONCIMAZIONI

Gli interventi potranno essere effettuati con prodotti minerali od organici, interrati superficialmente per gli arbusti e le specie arboree giovani ovvero introdotti a 30-4' cm di profondità nel caso di specie di alto fusto già affrancante.

Per i tappeti erbosi si dovranno privilegiare concimi a lenta cessione da distribuire in due epoche:

- Concimazione primaverile (alto titolo in azoto);
- Concimazione estiva (alto titolo in potassio).

b) POTATURA DEGLI ALBERI

Vengono comprese tutte quelle potature eseguite periodicamente e preventivamente nel programma di manutenzione dal tecnico responsabile.

Nel piano di lavoro dovrà essere necessariamente definita l'organizzazione del cantiere, i tempi e i metodi delle operazioni e all'apertura dei lavori la D.L. dovrà curare nei dettagli la potatura della pianta campione di riferimento.

Le potature dovranno essere effettuate esclusivamente durante il riposo vegetativo delle piante e comunque prima del risveglio di fine inverno, contrassegnato dal rigonfiamento delle gemme.

Fanno eccezione le potature verdi di fine primavera.

Con le potature ordinarie, si dovrà comunque provvedere obbligatoriamente all'asportazione dei rami secchi e pericolanti.

Ulteriori precisazioni (es. gli accorgimenti fitosanitari) sono riportate nel successivo paragrafo delle potature come interventi di manutenzione straordinaria.

Tutte le potature, al fine di evitare danni e/o spese utili verranno prescritte da un tecnico qualificato tramite apposita relazione agro-forsetale.

Le potature ordinarie si possono indicativamente riassumere come a seguito:

1. Potatura a Sperone su Lagerstroemia Indica

Nell'ambito delle manutenzioni ordinarie viene compresa la potatura a sperone che deve essere eseguita annualmente sugli esemplari di Lagerstroemia indica. Consiste nell'eliminazione di tutti i rami di un anno per ogni branca, eccetto che per uno su quali si interverrà con un accorciamento tale da lasciare al massimo tre gemme.

2. Spollonatura su Tilia Spp

Dovrà essere obbligatoriamente eseguita sui tigli polloniferi per problemi di sicurezza pubblica. Se eseguita manualmente mediante strappo manuale dei polloni erbacei in maggio, dovrà essere ripetuta entro e non oltre i 60 giorni.

3. Potatura di Contenimento

Tra le potature ordinarie vengono comprese queste potature che hanno lo scopo di ridimensionare il volume della chioma nel rispetto delle esigenze sanitarie e fisiologiche della pianta e, compatibilmente con la presenza di manufatti posti in vicinanza, di restituire alla pianta la sua forma naturale.

Le operazioni comprendono:

1. eliminazione dei rami di ostacolo per la viabilità;
2. eliminazione di monconi residui di precedenti potature errate;
3. eliminazione dei rami interni sottili o in soprannumero;

il contenimento va limitato alle branche laterali della branca centrale (freccia) che deve sempre essere mantenuta; a tal proposito vengono assolutamente esclusi i tagli di capitozzo sul fusto e sull'impalcatura primaria.

L'eventuale potatura dei grossi rami dovrà essere sempre effettuata gradualmente, partendo dall'apice verso la base con "tagli di ritorno" che permettono di far tornare la vegetazione sulla parte bassa della chioma. I tagli dovranno essere sempre eseguiti in prossimità del collare del ramo al fine di evitare danni al fusto portante. La superficie del taglio dovrà essere liscia, inclinata ed effettuata in prossimità del collare del ramo (fig. 4).

Sono vietati i mastici cicatrizzanti.

c) POTATURA SIEPI

c. 1) potatura delle siepi in forma obbligatoria

Sulle siepi a forma obbligatoria si effettueranno più tagli durante l'anno. Il numero dei tagli sarà variabile da 2 a 4 in relazione alla specie e alle esigenze formali.

Le siepi si possono raggruppare, ai fini della potatura, in tre gruppi:

c. 1.1) Specie pollonanti: es. ligustro, piracanta, bosso, sinforicapo ecc.

Con la messa a dimora la pianta verrà potata bassa per favorire l'emissione dei polloni; questi verranno regolati e frenati nel corso dell'estate con tagli di cimatura e accorciamento, in rapporto alla forma assegnata alla siepe.

Nell'inverno seguente si ripeterà il trattamento dell'impianto in forma più leggera; nell'estate si praticheranno i tagli necessari per conservare la forma della siepe.

Durante l'inverno la siepe verrà tagliata superiormente e lateralmente, leggermente al di sotto della sagoma stabilita, e questa forma verrà conservata con tagli di mantenimento estivi.

c. 1.2) specie non pollonanti: es. carpino, eponimo, biancospino etc

All'impianto ci si comporterà come per le specie pollonanti ma con mano più leggera, potando la pianta tra il terzo e la metà della sua taglia per lasciare una parte della vegetazione verde a vantaggio delle radici.

Durante l'estate non saranno eseguiti tagli di alcun tipo.

Nell'inverno seguente si ripeterà, in forma ancora più leggera, il trattamento adottato l'anno precedente.

Successivamente si eseguiranno tagli di cimatura in verde, per conservare la forma desiderata.

c. 1.3) Specie sempreverdi: conifere

Al momento dell'impianto si accorceranno i rami laterali in modo da infittire la vegetazione.

Negli anni successivi si continuerà con questa tecnica evitando di cimare l'arbusto fino a che non avrà raggiunto l'altezza desiderata.

Da questo momento in poi le siepi potranno essere potate come comuni siepi una o due volte l'anno.

c. 2) potatura delle siepi in forma libera o irregolare

Sulle siepi che non sono legate a figure geometriche rigide e vincolanti il loro sviluppo e che sono costituite per lo più da specie arbustive, si adotteranno i criteri riportati per le piante da fiore a seguito riportate.

d) POTATURA DEGLI ARBUSTI

La potatura degli arbusti dovrà essere sempre riferita al comportamento fiorifero dell'essenza.

d. 1) potatura degli arbusti fioriferi

Gli interventi da eseguire potranno essere di contenimento o di ringiovanimento.

I primi potranno essere eseguiti anche più volte all'anno.

I tempi dell'intervento dovranno essere commisurati a seconda della specie, della varietà e dell'epoca di fioritura.

e) TAGLIO DEI TAPPETI ERBOSI

Il numero e l'epoca dei tagli è funzione del tipo di tappeto erboso e del livello di utilizzo.

I tagli dovranno essere molto distanziati fra loro in quanto risulta più proficuo per l'omogeneità, la compattezza e l'aspetto del tappeto erboso tagliare frequentemente con modeste asportazioni di materia vegetale (non più di $\frac{3}{4}$ dell'altezza dello stelo).

Per i tappeti erbosi sportivi il taglio andrà effettuato ogni 7 – 10 gg dalla ripresa vegetativa fino al riposo invernale.

Nei parchi, giardini e aiuole si dovranno predisporre un numero minimo di otto tagli annuali effettuati prima che l'erba raggiunga l'altezza massima di 25 cm.

Il numero di tagli potrà scendere a sei in casi particolare (ad es. nei parchi extraurbani).

I tagli dovranno essere effettuati con macchine a lame elicoidali oppure a lame rotanti ed il materiale di risulta, salvo diversa disposizione, dovrà essere allontanato completamente.

Il mancato asporto potrà essere eseguito solo in caso di tagli frequenti in modo tale che il materiale sfalciato lasciato sul terreno possa favorire la mineralizzazione in luogo.

In occasione di ogni tagli dell'erba dovranno essere asportati tutti i rifiuti presenti sul tappeto erboso.

Sfalci frequenti, inoltre, comportano numerosi altri vantaggi:

- a) se il manto erboso viene mantenuto costantemente basso la luce del sole può raggiungere anche la base sul tappeto stesso che pertanto si manterrà verde. Per conto i prati tagliati con turni mensili o addirittura con turni superiori evidenziando il fenomeno dell'ingiallimento (clorosi) della base delle essenze poiché l'elevata altezza raggiunta dall'erba non consente alla luce solare di raggiungere la base del tappeto erboso che pertanto ingiallisce. Si ricorda invece che il maggiore arieggiamento e l'illuminazione previene l'infeltrimento del tappeto erboso provocato da muschi e alghe nonché l'insediamento di malattie crittogamiche (*Fusarium* spp. *Pythium* spp. etc) che proprio nell'altra umidità trovano un fattore predisponente.
- b) I tagli frequenti producono esigue quantità di materiale di risulta composto da fili erbosi molto piccoli che, se lasciati o triturati sul posto, vanno ad arricchire il terreno di sostanza organica.
- c) Frammenti piccoli mineralizzati più rapidamente comportando evidenti vantaggi per il manto erboso che si giova dei prodotti di ossidazione (sostanze minerali) della sostanza organica. Di conto i tagli radi prevedono obbligatoriamente l'asporto di tutto il materiale di risulta sia perché più grossolano e quindi di più difficile mineralizzazione, sia perché la cospicua massa vegetativa lasciata sul posto andrebbe a ombreggiare il manto erboso provocando quei fenomeni di ingiallimento di cui sopra.
- d) Si segnala infine che lo sfalcio frequente dell'erba manifesta effetti benefici sull'irrobustimento delle radici e quindi sulla durata del tappeto erboso stesso.

f) IRRIGAZIONI

I volumi e le epoche di adacquamento risultano funzione dei seguenti fattori:

1. Caratteristiche fisico-chimiche del terreno;
2. Andamento climatico;
3. Esigenze specifiche dell'essenza.

Le irrigazioni di affrancamento sono da ritenersi obbligatorie per le essenze arbustive e arboree almeno nei primi due anni di impianto.

Gli interventi irrigui dovranno essere predisposti a partire dal mese di maggio indicativamente secondo il calendario a seguire:

epoca	turno	Interventi/mese
Maggio	15 gg	2
Giugno	15 gg	3
Luglio	7 gg	4
Agosto	7 gg	3
Settembre	15 gg	2

Per un totale minimo annuo di 14 interventi irrigui.

Le irrigazioni di soccorso verranno effettuate con volumi d'acqua non inferiore a 25 l/pianta per gli arbusti, a 50 l/pianta per alberi con diametro del tronco fino a 10 cm e a 100 l/pianta per albero con diametro superiori a 10 cm.

Per i prati e le essenze erbacee sarà necessario predisporre annualmente un piano di irrigazioni.

Per favorire lo sviluppo in profondità delle radici si dovranno eseguire interventi con volumi di acqua non inferiori ai 5 litri per metro quadrato. Per le nuove realizzazioni sarà opportuno prevedere nel progetto l'impianto fisso di irrigazione.

Nei nuovi impianti sarà opportuno adottare sistemi di irrigazione radicale formati da anelli in PVC fessure omogeneamente, interrati a livello delle radici e collegati ad un tubo di adduzione dell'acqua.

g) DISERBO

Sono ammessi i trattamenti erbicidi purché prescritti da apposita relazione agronomica che descriva principio attivo, epoca, dosi e modalità d'applicazione. Viali e piazzali di parchi, giardini, piazze, etc. dovranno essere mantenuti sempre puliti e mondi da ogni specie di erba. Tale operazione non dovrà limitarsi alla sola soppressione della parte aerea delle erbe, ma dovrà interessare anche le radici, onde evitare ogni ricaccio vegetativo.

L'operazione potrà avvenire meccanicamente (con le comuni zappette o con macchinari appositi) oppure chimicamente (diserbanti).

Questi ultimi non potranno essere impiegati nelle immediate vicinanze delle piante, degli arbusti e dei tappeti erbosi.

Più precisamente non potranno essere usati diserbanti chimici per una fascia di 50 cm. Per i prati e di 5 m. per le specie arboree. L'eliminazione delle erbe infestanti che crescono sui vialetti, sui camminamenti, sulle piazzole, marciapiedi, etc. deve essere effettuata da due a quattro volte l'anno.

h) RACCOLTA FOGLIE

Almeno una volta l'anno, nel periodo indicato dall'ufficio competente, verrà effettuato un intervento di raccolta foglie sui tappeti erbosi, nei viali e nelle piazze alberate. L'intervento consiste nella raccolta e pulizia con relativo trasposto del materiale alla pubblica discarica.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

a) POTATURE

Come le potature ordinarie, precedentemente descritte, anche i tagli straordinari, salvo diversa prescrizione della D.L. dovranno essere effettuati esclusivamente durante il riposo vegetativo delle piante e comunque prima del risveglio di fine inverno, contrassegnato dal rigonfiamento delle gemme.

Fanno eccezione le potature verdi di fine primavera.

Gli alberi presenti in parchi, giardini o comunque in luoghi ove non esistono vincoli o interferenze spaziali, dovranno, di norma, essere lasciati liberi di crescere naturalmente salvo necessità legate all'equilibrio e alla rimonda della chioma.

Sarà cura dell' Amm. Comunale richiedere la presenza di un tecnico responsabile per la ditta delle operazioni svolte.

Il rilevamento della presenza di malattie vascolari su aceri, olmi e platani dovrà sempre comportare l'immediata sospensione dei lavori di potature che potranno essere ripresi una volta concordate le procedure fitosanitarie più valide con la D.L.

Le operazioni di taglio vengono distinte in:

1. Potatura di Rimonda

È l'insieme delle operazioni consistenti nell'asportazione di tutte le parti secche, marcescenti, chiaramente ammalate o pericolose presenti nella chioma a qualsiasi altezza e di qualunque dimensione, esclusi i rametti molto piccoli.

Sono parte integrante di detta potatura la rifilatura di rami spezzati da agenti atmosferici e di monconi, l'ispezione della chioma, l'eliminazione dell'eventuale vegetazione epifita.

2. Potature di Contenimento

Si veda quanto già detto nel capitolo "manutenzione ordinaria".

3. Potatura di Innalzamento

Consiste nell'eliminazione dei palchi più bassi della chioma.

Comprende la potatura di rimonda solo se specificato.

4. Potatura di Diradamento

Consiste nell'eliminazione dei rami soprannumerari e/o palesemente sottomessi dalla competizione di altri. Comprende la potatura di rimonda.

5. Potatura di Formazione

Riguarda le giovani piante che, attraverso l'eliminazione e/o l'accorciamento dei rami vengono stimolate a svilupparsi in modo bilanciato e caratteristico della specie di appartenenza.

Su piante policormiche consiste nell'eliminazione di uno o più fusti soprannumerari eseguita al fine di mantenere solo i migliori per vigore e posizione.

Più raramente con tale intervento si trasforma una pianta a più fusti in una a fusto unico.

Comprende la potatura di rimonda.

6. Potature di Ricostruzione

Vengono eseguite solo su:

- Esempari danneggiati dalle avversità meteoriche (vento, neve, etc.)
- Esempari che presentano alterazioni di natura parassitaria.
- Le operazioni di ricostruzione comprenderanno:
 - Eliminazione dei rami pericolanti;
 - Eliminazione dei rami caricati o cancerosi;
 - Eliminazione dei rami sbilanciati o in soprannumero;
 - Eliminazione dei monconi residui di precedenti errate potature;
 - Riequilibrio del carico della chioma.

In considerazione del fatto che le potature, se mal eseguite, si traducono in un danno sanitario irreparabile alle piante (insediamento di funghi agenti di carie nei tessuti legnosi di sostegno con conseguente pericolo di schianti a terra della pianta o di parti di essa), sarà cura dell'Amministrazione Comunale affidare la Direzione dei lavori di potatura ad un tecnico qualificato e nel contempo esigere dalla ditta esecutrice dei lavori la certificazione di corretta esecuzione dei lavori di potatura firmata da un tecnico qualificato del settore.

Il tecnico incaricato dalla ditta diventa il riferimento per le eventuali responsabilità di danno arrecati alle alberate potate.

b) DIRADAMENTI

Sono operazioni straordinarie prescritte e dirette da un agronomo o da un forestale che giustificherà nel piano di diradamento le ragioni tecniche.

Il diradamento interesserà:

- Soggetti malati in modo incurabile;
- Alberi con sesto di impianto troppo fitto;

c) ABBATTIMENTI

Gli abbattimenti dovranno avvenire nel periodo asciutti e/o freddi eccezion fatta per i casi di particolare urgenza.

In caso di patologie fungine particolarmente pericolose (es. Graziosi dell'olmo, cancro Colorato del Platano di cui all'Art. 10.3, Tracheomicosi dell'Acer, etc.) dovrà essere evitata la diffusione della segatura di taglio utilizzando teloni stesi sul terreno e aspiratori. Dovrà inoltre essere sospeso il traffico limitrofo durante le operazioni di abbattimento.

Il legname di risulta e le ceppaie provenienti da piante con patologie infettive dovranno essere immediatamente asportati con mezzi chiusi e bruciati al più presto.

Il terreno degli alberi infetti andrà sostituito con un volume idoneo di terra di coltivo trattato con anticrittogamici. Per i platani e gli olmi limitrofi di proprietà comunale dovrà essere poi esercitato un controllo periodico allo scopo di individuare precocemente il diffondersi di nuovi focolai di infezione.

d) GRANDI TRAPIANTI

I grandi trapianti dovranno essere predisposti e diretti da un agronomo che risulterà responsabile unico delle operazioni.

L'opera di preparazione al trapianto (zollatura) dovrà essere effettuata tramite lo scavo, manuale o meccanico, di una trincea circolare secondo quanto stabilito dall'Art. 10.6. La trincea andrà scavata in settori nel corso delle due stagioni e riempita con torba e terriccio in modo da favorire il ricaccio radicale nelle zone periferiche della zolla in formazione.

I lavori di scavo per la preparazione della zolla andranno eseguiti esclusivamente nell'epoca fisiologicamente più idonea e sanitariamente meno rischiosa per la pianta.

All'atto del trapianto l'esemplare andrà potato a tutta chioma con eventuali tagli di riequilibrio e pulizia.

Con le operazioni di potatura si dovrà asportare almeno il 50% delle gemme della pianta al fine di ridurre entro livelli accettabili la traspirazione in vegetazione. In ogni caso a trapianto avvenuto il colletto dell'albero dovrà emergere per almeno 5-10 cm dal livello del terreno.

Nel caso in cui il trapianto venga eseguito con macchina estirpatrice per zolle fino a m 3 di diametro, si dovranno osservare i seguenti accorgimenti:

- Prima del trasporto le sempreverdi dovranno essere irrorate con antitrasparenti;
- Il tronco e le branche principali dovranno essere fasciati; tale fasciatura sarà periodicamente inumidita e sarà conservata per almeno un anno;
- Dovranno essere predisposti tutori allo scopo di agevolare l'ancoraggio della pianta per almeno 3-5 anni;
- A trapianto avvenuto dovranno essere predisposte protezioni contro l'eccessiva insolazione, irrigare, soprachioma, effettuare concimazioni fogliari;

e) DIFESA FITOSANITARIA

Sono vietati i trattamenti a calendario.

Al fine di creare i minor problemi di impatto ambientale gli interventi contro i parassiti animali (aceri e insetti) saranno eseguiti solo a livelli di infestazione tali da deliberare gli alberi o causare disturbo agli utenti.

Le soglie di intervento saranno stabilite dal responsabile tecnico.

I trattamenti, fatto salvo quanto contenuto nell'Art. 10.3, dovranno essere eseguiti con prodotti contenenti principi attivi autorizzati dalla locale USL e comunque si tenderà ad intervenire con prodotti a più basso impatto ambientale ed igienico-sanitario.

La difesa del verde urbano dovrà basarsi essenzialmente su strategie di lotta integrale che verrà realizzata che prevedono il ricorso a:

- Prodotti biologici (*Bacillus Thuringensis*, etc.);
- Prodotti chimici minerali come ad esempio i Sali di rame, i prodotti a base di zolfo, gli oli minerali, etc..
- Gli interventi di difesa fitosanitarie dovranno considerare i seguenti aspetti:
- Garantire la massima sicurezza degli operatori;
- Scegliere il momento di minima o nulla affluenza di pubblico (ore serali o notturne);
- Eseguire gli interventi con le apparecchiature più adatte, che consentono la massima rapidità di esecuzione e la localizzazione del getto alle sole parti interessate;
- Evitare ogni tipo di lesione alle piante.

All'elenco delle avversità per le quali già sussistono obblighi di trattamento (D.M. 20/5/1926; D.M. 12/2/1938 per la professionalità del pino; D.M. 30/6/1952 per la tortrice; D.M. 3/9/1987, n° 412 per il cancro colorato del platano), si aggiungono la lotta al fungo *Graphium ulmi* (agente della Graziosi dell'olmo) e la lepidottero *Hyphantria cunea*.

ALLEGATO F

NORME TECNICHE PER L'IMPIANTO DELLE ESSENZE ARBOREE

a) CRITERI DI SCELTA

Sul territorio comunale verranno predilette le essenze autoctone e/o naturalizzate per gli interventi di ricostruzione del paesaggio tipico e dell'ambiente naturale, mentre per opere di verde urbano potranno essere prescelte anche essenze esotiche ambientate.

Nella progettazione di un nuovo impianto il progettista non avrà libertà di disattendere:

- Le caratteristiche climatiche della zona;
- Le caratteristiche chimico-fisiche del suolo e la sua capacità idrica;
- La destinazione d'uso dell'area.
- Per la scelta della specie da utilizzare si dovranno considerare:
- Esigenze podologiche, climatiche e agronomiche della specie;
- Forma e dimensione della chioma a maturità;
- Caratteristiche di accrescimento;
- Caratteristiche di sviluppo dell'apparato radicale;
- Problemi sanitari;
- Resistenza all'inquinamento;
- Resistenza al costipamento.

Si dovrà pertanto considerare il posizionamento della pianta sia rispetto alle altre piante sia nei riguardi di manufatti di qualsiasi natura (metallici, murature, etc.) al fine di rispettare le esigenze spaziali delle piante, evitare danni o pericoli per i manufatti vicini, evitare ulteriori interventi onerosi di manutenzione su piante troppo sviluppate in luoghi non idonei.

b) PRATI E TAPPETI ERBOSI

L'impianto di un tappeto erboso dovrà essere necessariamente preceduto dall'analisi chimico-fisica del terreno con la quale sarà possibile stabilire:

- Tipo di miscuglio da utilizzare per la semina;
- Concimazione di base da somministrare al terreno;
- Pratiche agronomiche da adottare dopo la semina.
- Pertanto l'analisi di cui sopra dovrà essere corredata delle considerazioni agronomiche elaborate da tecnico qualificato tramite le quali si indirizzeranno le eventuali opere di correzione sul terreno.
- Il qualsiasi caso i tappeti verdi andranno seminati dopo la corretta integrazione con sostanze organiche e minerali.
- In nessun caso la semina potrà avvenire senza che vengono eseguite le seguenti operazioni agronomiche di preparazione del terreno quali:
- Dissodamento eventuale
- Pulizia da pietre e rifiuti
- Aratura, erpicatura e/o zappettature, fresatura con interrimento dei correttivi organici
- Fresatura e interrimento dei correttivi chimici.

In seguito si interverrà con:

- Semina e rullatura
- Irrigazioni
- Concimazioni e rullatura

c) ARBUSTI

Nel caso di piantagioni a gruppi per aiuole, giardini e parchi, la distanza degli esemplari dovrà tenere conto delle dimensioni dell'esemplare adulto, evitando di dover procedere a successivi diradamenti.

Per quanto riguarda il piantamento valgano le norme generali che verranno citate per gli alberi.

d) SIEPI, BARRIERE VEGETALI

Col termine di siepe si intendono diverse tipologie vegetali costituite da piante posizionate vicine le una alle altre così da formare una struttura compatta con funzioni diversificate.

Si parla di bordura se l'essenza impiegata ha la funzione di fare risaltare e/o delimitare particolari zone senza però formare vere e proprie barriere al passaggio o impedire la visione dei luoghi circostanti.

In questo caso si ricorrerà all'impiego di specie erbacee da fiore a fioritura stagionale (primule, tulipani, viole, margherite, gerani, begonie, petunie, tacete...) o arbusti perenni (eponimo nano, crespino nano, lavanda, rosa nana..).

In base alle dimensioni si parlerà di:

- Siepi basse in cui prevarrà ancora l'aspetto ornamentale su quella di barriera e per le quali potranno essere utilizzate essenze a sviluppo lento e che sopportano bene le forti e frequenti potature (*Prunus laurocerasus* vv; *Buxus sempervirens*; *Berberis* spp...);
- Siepi medie e alte con funzioni prevalentemente di mascheramento o di barriera anti-rumore e anti-polvere. Dovranno essere privilegiate le essenze persistenti, di crescita veloce e rustiche (es. lauroceraso, ligustro, forsizia e filadelfo).
- Per siepi molto alte si potranno impiegare essenze arboree quali carpino bianco, tuia o cipresso di Lawson;
- le siepi con funzione anti-rumore saranno costituite da arbusti di altezza di cm 60-80 in zolla e da piantine forestali di altezza m. 1,25-1,5; la distanza tra le file sarà di m 1 mentre la distanza sulla fila sarà di m. 1,5.
- Le siepi con funzione di mascheramento saranno costituite da una o più specie arbustive, con esemplari di altezza cm 60-80 in zolla, larghezza variabile da 1 a 2 m e sesto di impianto variabile tra m 0,3 e 1 in base alla specie.
- Siepi difensive il cui scopo è quello di costituire barriere impenetrabili al paesaggio.
- Verranno in questo caso piantate essenze spinose o con fogli pungenti quali il biancospino, il piracanta, il ginepro, la rosa, il berberis o l'agrifoglio.
- L'altezza minima per le piante sarà pari a:
- 60 cm per gli arbusti (in vaso);
- 150 cm per l'alto fusto (in zolla o fitocella).

Per quanto riguarda il piantamento valgono le norme generali che saranno citate per gli alberi. Durante la messa a dimora in modo particolare si esaminerà lo stato sanitario, le condizioni delle radici e del pane di terra e il numero minimo di rami che devono presentare le piante.

Nello scavo delle buche, o della trincea per le siepi, sarà sufficiente l'apertura di una buca di volume pari al doppio della zolla dell'arbusto.

Per il piantamento dei cespugli valgono le indicazioni che saranno fornite in seguito per le tappezzanti.

Le distanze d'impianto varieranno a seconda dello sviluppo finale assunto dalle singole piante; per le siepi si potranno collocare da due a tre soggetti per metro lineare, se disposti su un'unica linea.

L'epoca d'impianto sarà come al solito quella del riposo vegetativo, prima o dopo l'inverno.

e) ALBERI

In qualsiasi piantagione il colletto dell'albero dovrà emergere per qualche centimetro rispetto al livello del terreno e pertanto dovrà essere sempre visibile.

e 1) impiego dei tutori (fig.3)

L'ancoraggio degli esemplari dovrà avvenire mediante pali tutori in legno, impregnati di sostanza anti-marcescente, o tiranti rispettando i seguenti criteri fondamentali:

- I materiali utilizzati per l'ancoraggio non dovranno provocare ferite alla corteccia;
- La pianta dovrà godere di leggere oscillazioni in caso di sollecitazioni senza comunque avere sfregamenti contro il tutore;
- I tutori non dovranno essere aderenti al tronco;
- I tutori non dovranno rappresentare pericolo per la viabilità;

- Per piante di altezza fino a m 3, il palo tutore dovrà essere uno mente per le piante di altezza superiore a 3 m i pali dovranno essere tre;
- Il fissaggio non dovrà conferire rigidità assoluta alla pianta ma lasciare un leggero agio di flessione del fusto (il punto di legatura tra pali tutori e pianta non dovrà superare, in altezza rispetto al colletto, un terzo dell'altezza totale della pianta. esempio: se una pianta è alta 300 m legare, al max, 100 cm)

e 2) piante a radice nuda

Le piante a radice nuda dovranno essere piantate entro 48 ore dall'estrazione in vivaio e dovranno essere trasportate adottando tutti quegli accorgimenti atti ad evitare la disidratazione delle radici.

Prima dell'impianto le radici stesse andranno pulite con tagli netti a carico delle parti danneggiate. La buca di interno dovrà avere dimensioni almeno doppie rispetto all'apparato radicale e comunque mai inferiori a cm 50x50x50.

Sul fondo della buca sarà posto un volume di terriccio organico o torba nera pari a 1 litro per ogni cm di circonferenza del fusto della pianta misurata a 1,5 mt dal colletto.

Pari quantità di terriccio andrà poi miscelata con la terra posta attorno alla radice.

Nel caso di terreno argilloso la buca dovrà essere più profonda e dovrà essere drenata sotto la zolla con sabbione e ghiaia.

La concimazione minerale sarà effettuata all'atto del riempimento della buca interrando 10 g di temario (10:10:10) per ogni cm di circonferenza del fusto della pianta misurata a 1,5 mt dal colletto (es: 200 g di concime per piante con circonferenza 20 cm).

Nella messa a dimora particolare attenzione andrà presentata alle radici che non dovranno subire fratture o forti torsioni e dovranno conservare il loro portamento naturale.

Al fine di facilitare le operazioni di bagnatura necessarie all'affrancamento delle piante o comunque per tutte le irrigazioni di soccorso estive future risulta consigliabile interrare un tubo drenante in plastica fessurata dal diametro di 8-10 cm avendo l'accortezza di farlo sporgere almeno di 5 cm dal livello del terreno.

In tale tubo si potranno facilmente e convenientemente immettere le manichette di irrigazione.

Dopo il reinterro il terreno dovrà essere leggermente compresso.

e 3) piante in zolla

Le piante dovranno arrivare dal vivaio con imballo realizzato preferibilmente in materiale biodegradabile.

All'atto della messa a dimora gli involucri che avvolgono la zolla dovranno essere tagliati nella parte superiore.

Il fornitore dovrà garantire il numero di zollature richieste.

L'ultima zollatura dovrà essere stata effettuata nella primavera precedente al trapianto. All'atto della fornitura dovranno essere esaminate le porzioni periferiche delle radici che dovranno mostrare barbe radicali nuove, fini e sane.

La buca di interro non potrà avere profondità inferiore a cm 100.

La larghezza dovrà essere superiore di almeno ¼ a quella della zolla.

Per gli ammendanti, i concimi, il tubo di irrigazione e gli ancoraggi si veda quanto disposto al precedente punto d1).

e 4) distanze di impianto

In nessun caso si potrà scendere al di sotto delle distanze minime indicate nelle tabelle a seguito riportate a meno che nel progetto non siano stati predisposti piani di diradamento sulle essenze a rapida crescita inserite nel progetto stesso per avere il pronto effetto.

La scelta delle essenze da impiegare per la realizzazione di alberature è consequenziale alla caratteristiche del terreno e ai risultati che si vogliono ottenere e dovrà tenere conto anche dei condizionamenti procurati dall'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti o dalla presenza di eventuali corpi illuminati. Parte integrante del presente Regolamento è il D.P.R 16/12/1992, n° 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" nella parte riguardante la distanza minima dal confine stradale delle alberate.

e 4.1) essenze d'alto fusto per parchi e giardini

La disposizione delle essenze nell'area dovrà considerare le dimensioni della chioma a maturità delle piante al fine di evitare sovrapposizioni di chioma superiori a ¼ del volume.

Ogni esemplare dovrà disporre, già all'impianto, di un'area libera da manufatti pari alle esigenze della specie a maturità.

e 5) rimboschimenti urbano (progetto "bosco in città")

Sono considerati tali gli interventi di piantagione tesi alla copertura di terreni marginali per i quali si prefigga di favorire l'aspetto ecologico-naturalistico.

Per tali realizzazioni potranno essere notevolmente ridotte le distanze di piantagione riportate all'Art. 5 purché il progettista riporti il piano di assestamento forestale che intende adottare.

Gli interventi di forestazione urbana andranno indirizzati verso specie autoctone padane, rustiche e idonee all'ambiente e ai terreni nei quali si interverrà.

- Acer campestre
- Acer pseudoplatanus
- Alnus glutinosa
- Carpinus betulus
- Cytisus laburnum
- Comus sanguinea
- Corylus avellana
- Crataegus monogyna
- Frangula alnus
- Fraxinus excelsior
- Fraxinus omus
- Ilex aquifolium
- Ostrya carpinifolia
- Populus alba
- Populus nigra
- Prunus avium
- Prunus padus
- Quercus robur
- Salix spp.
- Sambucus nigra
- Sorbus aucuparia
- Tilia cordata
- Ulmus campestris
- Viburnum lantana

f) RAMPICANTI, TAPPEZZANTI E DA FIORE

f1) rampicanti

Tra le essenze impiegabili si ricordano:

- hederà spp.
- Euonymus spp.
- Wistaria sinensis
- Clematis spp.
- Campsis bignonia
- Ampelopsis quinquefolia
- Ampelopsis veitchii

f2) tappezzanti

Si ricordano tra le specie erbacee idonee ai nostri areali:

- hypericum calycinum
- vinca maior
- vinca minor

- mesembrianthemum spp.
- tra le arbustive:
- cotoneaster spp.
 - Pyracantha spp.
 - Juniperus spp.
 - Lonicera nitida maygrun
 - alcune varietà di rose tra cui Rosa gallica e Rosa spinosissima.

f3) criteri generali d'impianto

Le tappezzanti potranno essere messe a dimora a gruppi monospecifici o misti, in forme regolari o irregolari, in fasce o isole. Il progettista dovrà evidenziare i cromatismi, del periodo e della durata della fioritura, della vitalità della pianta, del suo sviluppo in altezza e in volume.

Nel caso di un'aiuola a isola, visibile quindi da tutti i lati l'altezza delle piante dovrà crescere dalla periferia verso il centro.

L'investimento (numero piante/mq) sarà funzione della tipologia di crescita dell'essenza e non della dimensione della piantina all'impianto.

Per quanto riguarda il terreno e la concimazione valgono gli stessi accorgimenti agronomici riportati in precedenza.

La manutenzione delle tappezzanti dovrà prevedere obbligatoriamente i seguenti interventi:

- Scerbatura
- Reintegro del livello del materasso pacciamante
- Pulizia dell'aiuola
- Reintegro delle fallanze

ALLEGATO G

DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' PER LESIONI ARRECALE ALLE ALBERATURE (già in adozione in alcuni comuni)

1) ABBATTIMENTI

L'indennizzo sarà determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti adottando un procedimento di tipo parametrico.

L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = (V.o.+S.a.) - V.I.$$

Dove

I = indennizzo (ornamentale) spettante all'Amm. Comunale

V.o. = valore ornamentale = a x b x c x d x e x f x g x h x i x l

S.a. = spese di abbattimento (se sostenute dall'Amm. Comunale)

V.I. = valore del mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dall'Amm. Comunale)

E dove:

a = INDICE SECONDO LA SPECIE E VARIETA'

è bastato sui prezzi di vendita al dettaglio degli alberi.

Il valore da prendere in considerazione è 1/10 del prezzo di vendita di un albero in zolla avente circonferenza del tronco misurata a 1,5 mt da terra pari a cm 10-12.

b = INDICE DI DIMENSIONE DELL'ALBERO

Pari al valore dell'area basimetrica (in cm/q) del fusto della pianta da stimare.

c = INDICE DI POSIZIONE

Tale indice varia da 1 a 3 in relazione al luogo ove la pianta è sita:

1,3 in campagna

2,0 in periferia

3,0 in centro urbano

d = INDICE DI INSERIMENTO DELLA SPECIE

Tale indice è legato alla tipicità (valore massimo) o all'estraneità (valore minimo) della specie all'ambiente.

I valori di riferimento risultano essere:

0,1 per specie non idonea all'ambiente;

0,5 per specie esotica o estranea acclimatata;

1 per specie autoctona.

e = INDICE DELLE CARATTERISTICHE DEL TERRENO

Tale indice è legato alle buone (valore massimo) o cattive qualità chimico – fisiche (valore minimo) del terreno.

I valori di riferimento risultano essere:

0,1 per terreni di scarse qualità fisico – chimiche;

0,5 per terreni di mediocri qualità fisico – chimiche;

1 per terreni di buone qualità fisico – chimiche

f = INDICE DELLA DISTANZA DA ALTRI ALBERI PRESENTI

I valori di riferimento risultano essere:

0,5 per alberi dominati e sottomessi da altri esemplari;

1 per alberi dominanti e/o in filare coetaneo.

g = INDICE DEL PORTAMENTO DELL'ALBERO

Tale indice fa riferimento alla crescita armonica ed equilibrata dell'albero.

I valori di riferimento risultano essere:

0,1 per alberi fortemente asimmetrici o con gravi difetti di crescita;

0,5 per alberi leggermente asimmetrici o con leggeri difetti di crescita;

1 per alberi con crescita armonica ed equilibrata

h = INDICE DELLO STATO VEGETATIVO

I valori di riferimento risultano essere:

0,1 per alberi in gravi difficoltà vegetative;

0,5 per alberi in lievi difficoltà vegetative;

1 per alberi in buone condizioni vegetative.

i = INDICE DELLA PRESENZA DI DANNI PREGRESSI (sul fusto o sulle branche)

I valori di riferimento risultano essere:

0,1 per alberi con gravi lesioni e/o carie sul tronco;

0,5 per alberi con gravi lesioni e/p carie sulle branche;

1 per alberi senza lesioni o carie significative.

l = INDICE DEL VAORE STORICO/PAESAGGISTICO

Tale valore tiene conto unicamente del valore storico/ paesaggistico dell'albero.

I valori di riferimento risultano essere:

0,5 per alberi giovani o adulti senza significato storico;

1 per alberi con significato storico.

2) DANNEGGIAMENTI ALLA CHIOMA

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei comunali (potature, sbrancature, danneggiamenti vari, ecc.) l'Amm. Comunale richiederà un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento.

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$ZI = V.o. p - V.o.s.$$

Dove:

ZI = indennizzo spettante all'Amm. Comunale

V.o.p = valore ornamentale prima dei danneggiamenti

V.o.s = valore ornamentale dopo i danneggiamenti

2) DANNEGGIAMENTI ALLE RADICI

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale dell'albero pubblico in quanto ne provoca un deperimento generale e lo predispone a minore stabilità (rischio e schianto).

Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$\text{Indennizzo del Danno Biologico} = \text{V.o.} \times \text{H}$$

Dove:

V.o. = valore ornamentale

H = incidenza percentuale delle radici asportate, calcolata misurando l'angolo che si ricava dalla distanza del tronco dell'albero all'ampiezza del fronte dello scavo.

E più precisamente:

ampiezza angolo del danno

$$H = \frac{\text{ampiezza angolo del danno}}{360^\circ} \times 100$$

La procedura del presente articolo è illustrata nelle figure n° 5 e 6

3) ALTRI DANNI

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture) al tronco ed ai rami delle piante comunali, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ect..., l'indennizzo richiesto sarà pari alla spesa sostenuta dall'Amm. Comunale per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata maggiorato della diminuzione di valore determinata secondo le procedure contenute nei precedenti paragrafi.

Gli indennizzi di cui sopra verranno maggiorati del 18 % quale rimborso delle spese sostenute dall' Amm. Comunale per il controllo di contabilizzazione dei lavori effettuati ed a parziale compenso del degrado generale apportato. L'IVA applicata sarà del 20%.

ALLEGATO H

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ASSOCIAZIONI, PRIVATI E VOLONTARI PER LA SISTEMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO.

Ai fini fiscali tale forma di accordo comporta l'obbligo di fatturazione da parte del Comune.

L'iter amministrativo è il seguente:

Il Comune e lo sponsor devono scambiarsi tra loro una fattura di uguale importo, pari al valore della sponsorizzazione del verde per una anno, al fine di evitare l'evasione dell'IVA sullo spazio pubblicitario rappresentato dai cartelli esposti (gratuitamente) sul suolo del Comune, Art. 11 della Legge sull'IVA.

Tale operazione andrà ripetuta per ogni anno di sponsorizzazione.

Queste fatture, essendo di pari importo, si annulleranno, ma ovviamente dovranno essere contabilizzate; sarà necessario dunque che il Comune menzioni questa voce nella previsione del bilancio.

Si è affermato che ai fini fiscali tale forma di accordo comporta l'obbligo di fatturazione da parte del Comune e pertanto si è prevenuti alla soluzione che segue:

1. lo sponsor fattura a titolo di ripristino area (se effettuata) e successiva manutenzione del verde nell'interesse del Comune.
2. il Comune fattura nell'interesse dello sponsor per :
 - a) canone di locazione spazi pubblicitari di proprietà comunale;
 - b) corrispettivo per la sponsorizzazione (affitto dell'area per la sponsorizzazione).

Il valore in linea capitale delle due fatture è di uguale importo e l'aliquota IVA per entrambe le operazioni è attualmente del 20%.

Lo scambio di fatture è necessario, in teoria, solo quando vengono esposti cartelli sulle aree, presupposto, peraltro, dalla sponsorizzazione.

L'esposizione dei cartelli è soggetta inoltre all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, che deve essere pagata anno per anno in base alle normali tariffe del Comune in cui si svolge la sponsorizzazione, sempre che questi cartelli superino per dimensione il mezzo metro quadrato. I cartelli non sono soggetti all'imposta per l'occupazione del suolo pubblico.

SCHEMA DI CONVENZIONE

In Pontoglio il giorno..... del mese..... dell'anno....., tra il Comune, rappresentato dal sig..... Direttore delche agisce in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n..... del esecutiva ai sensi di Legge, e (da qui innanzi denominata "la parte"), si conviene e si stipula quanto segue:

1. la parte si impegna ad eseguire i lavori di sistemazione e conservazione dell'area a verde situata in A tal fine essa provveda a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere.
2. il progetto di sistemazione dovrà essere preliminarmente sottoposto al parere tecnico vincolante del UTC LL. PP. Esso dovrà consistere di una planimetria in scala 1:500 o 1:200 in triplice copia. I confini dell'area devono essere chiaramente individuati. Il progetto dovrà descrivere in dettaglio l'esatta natura delle opere previste, sia agronomiche che infrastrutturali. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale e/o comunale, e gli interventi dovranno allinearsi alla specifica programmazione dell'Amm. Comunale. Gli oneri relativi agli allacciamenti ai servizi pubblici sono a totale carico della parte.
3. la parte si impegna, preliminarmente, a fornire un preventivo di spesa per la sistemazione e manutenzione del verde per il periodo, di un (1) anno (precisando se al netto o al lordo dell'IVA). Tale importo sarà lo stesso che verrà in seguito fatturato.
4. l'area verde dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o aggiunta dovrà essere preliminarmente autorizzata dal settore LL. PP. Del Comune.
5. il Comune, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.
6. la parte si avvarrà della facoltà di pubblicazione la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o uno o più cartelli informativi (a proprie spese) collocati in loco. Tali cartelli avranno le caratteristiche e le dimensioni definite dal Comune; il numero di essi sarà concordato tra le parti in relazione alla conformazione e alla superficie dell'area verde. Si fa presente che l'esposizione dei cartelli è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, ovviamente a carico della parte; alla riscossione provvede direttamente il Settore Finanze Tributarie – Uff. Imposte sulla Pubblicità.
7. la parte assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevando in senso il Comune.
8. per interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi, agli enti competenti spetterà l'obbligo di avvertire preventivamente la parte, e di provvedere al ripristino dell'area nello stato quo ante i lavori.

9. l'area verde resterà permanentemente destinata ad uso pubblico.
10. il Comune si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento, in particolare qualora l'area non venga conservata nella migliori condizioni manutentive, senza che alla parte sia dovuto alcun indennizzo. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l'accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo alla parte.
11. il presente accordo ha la durata di un (1) anno dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato per uguale periodo su richiesta dell'interessato, da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza, priva conforme deliberazione.
12. per quanto riguarda gli aspetti fiscali del presente accordo si provvederà secondo la normativa vigente in materia.
13. per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di Legge e dei regolamenti Comunali.
14. dopo il perfezionamento dell'accordo, la parte deve comunicare per tempo l'inizio dei lavori al settore LL. PP. Del Comune.

FERMO IL RESTO LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
PER IL COMUNE

PER LA PARTE

ALLEGATO I

**DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DA ALLEGARSI ALLA RICHIESTA DI
CONCESSIONE EDILIZIA**

Al signor Sindaco
e.p.c. all'Uff. LL.PP

OGGETTO: dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo all'interno del lotto interessato all'intervento edilizio.

Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n° del.....

Il/la sottoscritt.....

Residente invia.....n°.....te.....

In qualità di proprietà del terreno sito in PONTOGLIO, via

E distinto al mappale n°del foglio n°.....

DICHIARA

- che non vi sono essenze arboree rientranti nelle tipologie sotto tutela del Regolamento e che pertanto non sono necessarie autorizzazioni per interventi sul verde.
- Che il patrimonio arboreo sotto tutela del Regolamento sito nel succitato lotto, indicato nella planimetria di progetto (allega alla presente richiesta) consiste in n° esemplari delle seguenti specie:

.....
.....

Verrà mantenuto integro.

Più precisamente:

- Non verranno abbattuti alberi sotto tutela
- Non verranno realizzati scavi entro i limiti stabiliti dall'Art. 10 del Regolamento Comunale;
- Non verrà impermeabilizzato il terreno con coperture entro m 2 dal profilo del tronco;
- Non verranno versate sostanze inquinanti o tossiche al piede degli alberi.

Dichiara inoltre, di aver preso visione di quanto altro disposto nel Regolamento di tutela dal patrimonio arboreo di cui all'oggetto.

Distinti saluti

Firma

ALLEGATO L

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ABBATTIMENTO DI ALBERI SOTTO TUTELA IN
AREE PRIVATE**

Al signor Sindaco del Comune
e.p.c. all'Uff. LL.PP.

OGGETTO: richiesta per l'abbattimento di esemplari arborei in area privata come da
Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n°
del.....

Il/la sottoscritt.....
Residente invia.....n°.....te.....
In qualità di proprietà del terreno sito in PONTOGLIO, via
E distinto al mappale n°del foglio n°.....

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

Di poter abbattere gli esemplari arborei descritti nella perizia tecnica allegata.
Dichiara inoltre di sostituire con n° nuovi esemplari arborei delle seguenti
specie.....
.....

Ovvero

Dichiara di non sostituire con nuove piantagioni gli alberi abbattuti per i seguenti motivi:
.....
.....

Dichiara inoltre, di aver preso visione di quant'altro disposto nel Regolamento del verde di cui
all'oggetto.

Distinti saluti

Firma

ALLEGATO M

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ASSOCIAZIONI, PRIVATI E VOLONTARI PER LA SISTEMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO.

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno.....il giorno..... del mese di presso la sede..... Del Comune di PONTOGGIO con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di Legge.

TRA

Il Comune di PONTOGGIO, P.IVA in persona del a ciò autorizzato con deliberazione di

E

L'associazione di volontariato..... Successivamente indicata come la parte, CF, con sede legale Iscritta nel registro regionale del volontariato in data con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° rappresentata dal sig. Nato a il, in qualità di presidente,

SI CONVIENE

1. il settore e la parte cooperano per favorire l'attività dei volontari nell'ambito del servizio di gestione/manutenzione del verde pubblico nel rispetto della normativa vigente in materia, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostituzione del personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.
2. il Comune di Pontoglio affida per il corrente anno Alla parte, che accetta, la gestione manutentiva del verde pubblico dell' area denominata..... Come da programma concordato tra le parti e il cui testo è riportato nell'allegato elaborato dall'Uff. Competente Comunale.
3. la parte, per lo svolgimento delle attività convenzionate mette a disposizione n° volontari e si impegna ad utilizzare prioritariamente volontari residenti nei comuni di e si impegna inoltre a garantire che le operazioni di gestione e manutenzione vengano effettuate nei tempi e nei modi specificati nella scheda programmatica, parte integrante della presente convenzione, o concordati, anche in relazione all'andamento meteorologico stagionale, con il personale comunale cui spettano le funzioni di indirizzo tecnico istruzione e verifica dei risultati.
4. la parte si impegna altresì:
 - a segnalare tempestivamente alla direzione dell'Uff..... eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, etc., presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione, ferma restando la disponibilità a far fronte a eventuali interventi anche non previsti nella scheda programmatica, in quanto attinenti alla minuta manutenzione;
 - a rappresentare alla direzione dell'Uff..... eventuali problemi e carenze in ordine allo stato vegetazionale di essenze arboree ed arbustive, siepi, cespugli, e tappeti erbosi nelle aree affidate in gestione.
5. la parte garantisce che i volontari inseriti nelle attività convenzionate sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e si impegnano a fornire ai volontari le seguenti dotazioni strumentali
6. la parte si impegna ad effettuare a propria cura la manutenzione ordinaria e straordinaria della attrezzature e l'eventuale acquisto di nuove dotazioni strumentali, in sostituzioni o in aggiunta alle esistenti, necessarie a far fronte agli adempimenti e prestazioni previsti dal programma di cui al precedente punto 2.

7. la parte garantisce che volontari inseriti nella attività sono coperti da assicurazioni contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'Art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n ° 266, stipulata con la compagnia di assicurazione
8. il comune garantisce alla parte un fondo dell'importo di € per rimborso spese. Sono ammessi a rimborso i seguenti oneri e spese:
 - spese per la copertura assicurativa dei volontari di cui al precedente punto 7; e sarà consentita l'autorizzazione a conferire, ai sensi del DPR 915/82 ovvero Legge Regionale specifica, gratuitamente i residui riciclabili (legno, vetro, plastica, vegetali, carta, lattine, etc) presso l'area Comunale
9. la parte si impegna a prestare relazioni semestrali sul livello di attuazione delle operazioni previste della scheda programmatica.
10. in caso di riscontrare carenze nello svolgimento degli adempimenti assunti a carico della parte (di cui all'Art. 14.6 del Regolamento Comunale del Verde), il Comune provvederà ad inviarla all'assolvimento dei compiti di cui alla presente convenzione, constando le inadempienze riscontrate; dopo di che, persistendo l'inadempienza e previa ulteriore e definitiva diffida in forma scritta, il Comune potrà dichiarare unilateralmente risolta la convenzione, restando impregiudicato il diritto dell'Ente Locale al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
11. la presente convenzione ha validità di anni uno a far tempo dall'adozione da parte del competente organo deliberante del Comune.
12. tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della parte

FERMO IL RESTO
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL COMUNE

PER LA PARTE

ALLEGATO N

**CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN UNO DI TERRENI
COMUNALI PER COLTIVAZIONE ORTICOLO, FRUTTICOLO E FOREALI**

Convenzione tra il Comune di PONTOGLIO e il/la Signor/a.....
Nato/a..... Ilresidente nel Comune di.....
Via/Piazza.....cap.....zona.....tel.....
Titolare del libretto di pensione n° per la cessione in uso di terreni
comunali per coltivazioni orticole, frutticole e floreali.
L'anno.....il mese.....e il giorno..... tra il COMUNE, rappresentato
dal..... Sig..... ed il/la Signor/a.....

PREMESSO

Che con la delibera n°..... del..... Sono state individuate aree comunali che possono
essere cedute a cittadini pensionati i quali ne curino la sistemazione e la pulizia impegnandosi a
destinarle a coltivazioni orticole, frutticolo e floreali;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune di Pontoglio, nella persona del..... Sig....., concede in
uso al/alla Signor/a di cui sopra, che accetta, l'appezzamento di terreno di mq..... sito in
....., le norme dello specifico regolamento per gli orti urbano e l'abbinamento
con altro richiedente SI NO (in caso positivo indicare il nominativo dell'altro
richiedente.....)

Allegati:

- certificato di residenza
- copia del libretto di pensione
- documentazione attestante il reddito (mod. 201,740)

FERMO IL RESTO
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL COMUNE
.....

PER LA PARTE
.....

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- R.D. 3 Marzo 1934, n 383, “testo unico di igiene, sanità e sicurezza”
- R.D. 27 Luglio 1934, “testo unico di igiene, sanità e sicurezza”
- L. 1 giugno 1939, n 1089 “tutela delle cose di interesse storico e artistico”, G.U. agosto 1939 n. 184
- L. 29 giugno 1939, n 1497 “proiezione delle bellezze naturali”, G.U. 14 ottobre 1939, n 141
- L. 10 maggio 1976, n 319, “norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”, G.U. 29 maggio 1976, n 141
- D.M. 18 luglio 1980 “disciplina dei prodotti fungicidi, lumachicidi e insetticidi ad impiego floreale e di giardinaggio”

LEGISLAZIONE REGIONALE

- L.R. 22 dicembre 1989, n 80, integrazione e modifiche della legge regionale 5 aprile 1976, n 8, legge forestale regionale e dell’Art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n 9 tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale B.U. 27 dicembre 1989, 52 G.U. 24 novembre 1990, n 46
- L.R. 19 dicembre 1991 n 39 promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani
- D.G 18 maggio 1994, n 5/52777, indirizzi per la tutela conservazione e gestione di parchi, giardini e altre architetture vegetali storiche

CODICE CIVILE

- Art. 892 distanze per gli alberi
- Art 893 alberi presso strade, canali e sul confine dei boschi
- Art. 894 alberi a distanze non legali
- Art 985 divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.
- Art. 986 recisione di alberi protesi e di radici.

NUOVO CODICE DELLA STRADA

- Art. 17 fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati
- Art. 18 fasce di rispetto ed aree di visibilità dei centri abitati
- Art. 29 piantagioni e siepi.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

- Art. 26 fasce di rispetto fuori dai centri abitati
- Art 28 fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati.

NORME DIN 18 916 lavori di paesaggismo – piante e lavori di piantagione – caratteristiche delle piante e sistemi di impianto

1. settore di applicazione
2. piante
3. parte di piante
4. mezzi accessori nei lavori di impianto
5. lavoro di impianto
6. difesa delle piante
7. rifiniture

NORMA ITALIANA C.E.I.

(esecuzione delle linee elettriche esterne – C.E.I. 11-4 fascicolo 1192)

2.1.06 distanze di rispetto per i conduttori ed elettrodotti

REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE

REGOLAMENTO EDILIZIO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG